

DCLXVII. SEDUTA**MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1951**

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE**Autorizzazioni a procedere in giudizio:**

(Trasmissione di domande)	Pag. 26148
(Presentazione di relazioni)	26148

Commissione permanente (Variazione nella composizione)	26149
---	-------

Comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri	26146
--	-------

Congedi	26145
--------------------------	-------

Disegni di legge:

(Trasmissione)	26146
(Presentazione)	26150

Disegno di legge: « Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » (1393) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

TROLANO	26151, <i>passim</i>	26170
PANETTI	26154, <i>passim</i>	26169
SPATARO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	26154, <i>passim</i> ,	26169
BORROMEO	26156, 26157	
PRESIDENTE	26157, 26167	
TERRACINI		26158
ADINOLFI	26159, 26162	
BERTONE		26164
RIZZO DOMENICO	26165, 26169	

Disegno di legge: « Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza » (1467) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione):

TERRACINI	26170, 26173
FANTONI, <i>relatore</i>	26172

CINGOLANI	Pag. 26174
RIZZO DOMENICO	26175
TUPINI	26176
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	26176
(Votazione per appello nominale)	26177
(Risultato)	26177

Per la morte dell'onorevole Luigi Cacciatore e dell'ex deputato Giuseppe Marchesano:

ADINOLFI	26149
PERSICO	26150
MUSOLINO	26150
PRESIDENTE	26150

Registrazioni con riserva 26149

Relazione (Presentazione) 26149

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	26150
----------------------	-------

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Braitenberg per giorni 2, Cerica per giorni 7, Lavia per giorni 3, Medici per giorni 8, Pallastrelli per giorni 15, Pietra per giorni 10, Russo per giorni 4, Vaccaro per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

**Comunicazioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha informato che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 1 corrente, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, l'onorevole avvocato Attilio Piccioni, Ministro segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di esercitare, nell'assenza dell'onorevole dottore Alcide De Gasperi, le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro segretario di Stato per gli affari esteri e *ad interim* per l'Africa italiana.

Comunico inoltre che il Presidente del Consiglio ha informato che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1951, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole professore Mario Cotellesa dalla carica di Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Con lo stesso decreto il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, ha nominato Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica l'onorevole avvocato Giovanni Battista Migliori, deputato al Parlamento.

Comunico infine che la Presidenza del Consiglio ha informato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1951, l'onorevole avvocato Giovanni Battista Migliori, deputato al Parlamento, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, è stato nominato Commissario del Governo per partecipare nel Senato della Repubblica alle discussioni relative alle materie che rientrano nella competenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme sugli organici del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (1839);

« Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari » (1840);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) » (1842);

« Assegnazione all'Istituto italiano per l'Africa, in Roma, di un contributo annuo di lire 2.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52 e per la durata di tre esercizi finanziari » (1843).

Comunico inoltre che durante la sospensione dei lavori parlamentari sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Concessione all'Istituto centrale di statistica di contributi per l'importo complessivo di 80 milioni di lire a pareggio dei disavanzi relativi agli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-1950 » (1847);

« Attribuzione al Ministro per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio » (1868);

« Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali » (1869);

« Aumento di lire 480 milioni a lire 960 milioni del contributo annuale a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno » (1873).

Dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del bilancio:

« Riordinamento del Ministero del bilancio » (1866);

« Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi » (1867).

Dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 » (1854);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari, concluso al Cairo il 25 maggio 1950 » (1855);

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e la Bulgaria, concluso a Sofia il 19 dicembre 1950 » (1856);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la creazione di una Unione europea di pagamenti, firmato a Parigi il 19 settembre 1950 » (1857);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933, concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950 » (1858);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951 » (1859);

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Parigi il 7 febbraio 1951 concernente alcune modifiche all'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale del 29 maggio 1948 » (1860);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949 » (1861);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 1 milione a favore del Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione » (1862);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per l'applicazione provvisoria dei progetti di convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 16 giugno 1949 » (1863);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) per il secondo semestre dell'esercizio 1950-51 » (1870).

Dal Ministro delle finanze e ad interim del tesoro:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 » (1853).

Dal Ministro ad interim del tesoro:

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51 per il complessivo importo di lire 460.680.000 » (1836).

Dal Ministro della difesa:

« Misura dell'ammenda per i militari in congedo che contravvengono agli obblighi sulle chiamate di controllo e sulle dichiarazioni di residenza » (1837);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 14 milioni a favore del Collegio professionale marittimo "Caracciolo" » (1838);

« Norme sulla indennità di spostamento e di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica » (1871).

Dal Ministro della pubblica istruzione:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore della Società Geografica italiana » (1848);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 4 milioni a favore della Scuola Archeologica di Atene, per pubblicazioni su scoperte archeologiche italiane nel Dodecanesso » (1849);

« Attribuzione delle indennità di studio e di lavoro straordinario al personale della scuola statale di metodo "A. Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma » (1850);

« Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, a funzionari delle biblioteche, ad aiuti ed assistenti delle università » (1851);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma, per lo esercizio finanziario 1950-51 » (1852);

« Contributo annuo a favore dell'Istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma » (1865);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 4.800.000 a favore dell'Istituto di studi romani » (1872).

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Aumento del contributo a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza » (1845).

Dal Ministro dei trasporti:

« Concessione di una sovvenzione straordinaria per il raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre del Greco della ferrovia circumvesuviana in concessione alla industria privata » (1841).

Dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativa alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti » (1864).

Comunico infine che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa di senatori:

dal senatore Ottani:

« Disposizioni tributarie per la ricostruzione e la riparazione degli immobili sinistrati dalla guerra » (1844);

dal senatore Tartufoli:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali » (1846).

Trasmissione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore De Gasperis, per il reato di ingiurie continuate (articoli 81, capoverso, e 594 del Codice penale) (Doc. CLIX);

contro il senatore Zannerini, per aver tenuto un comizio in luogo pubblico senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CLX);

contro il senatore Pastore per il reato di diffamazione aggravata e continuata a mezzo della stampa (articoli 57, capoverso, 595 secondo e terzo comma del Codice penale e articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. CLXI);

contro la senatrice Bei Adele, per il reato di oltraggio aggravato (articolo 341, primo ed ultimo comma, del Codice penale) (Documento CLXII);

contro il senatore Lucifero D'Aprigliano, per il reato di vilipendio al Governo (articoli 57 e 290 del Codice penale, quest'ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CLXIII);

contro il senatore Li Causi per il reato di istigazione ai militari a disobbedire alle leggi (articolo 266, capoverso, del Codice penale) (Doc. CXIV).

Tali domande saranno trasmesse alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Presentazione di relazioni su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, a nome della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), sono state

presentate le seguenti relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

dai senatori Zelioli, per la maggioranza, e Berlinguer, per la minoranza, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Montagnani (Doc. XLVI);

dal senatore Berlinguer, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Rolfi (Doc. LIX);

dal senatore Italia, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Gramegna (Doc. LXXVII);

dal senatore Varriale, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Macrelli (Doc. LXXXI);

dal senatore Boeri, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Menotti (Doc. XCV);

dal senatore Mastino, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pertini (Doc. CVIII).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e le relative domande saranno iscritte nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno), i senatori Minoja, per la maggioranza, e Riccio e Fantoni, per la minoranza, hanno presentato la relazione sul disegno di legge, d'iniziativa del senatore Locatelli: « Sospensione del diritto di voto agli elettori ricoverati negli Istituti psichiatrici » (1576-Urgenza).

Variazioni nella composizione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo democratico cristiano, il senatore Bo entra a far parte della 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigra-

zione, previdenza sociale) in sostituzione del senatore Jannuzzi, nominato Sottosegretario di Stato.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono pervenuti dalla Corte dei conti gli elenchi delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina di luglio e nella prima quindicina di agosto.

Tali elenchi saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Per la morte dell'onorevole Luigi Cacciatore e dell'ex deputato Giuseppe Marchesano.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Mi consenta il signor Presidente, mi consenta il Senato che io rivolga in questo giorno di riapertura dei nostri lavori un mesto pensiero alla memoria di Luigi Cacciatore. Io non commemoro un uomo di parte, caro al nostro partito e lustro del nostro partito, bensì intendo commemorare un uomo che è stato un esempio di lavoro, di probità, di attaccamento all'ideale; intendo commemorare un uomo che nel Parlamento ha avuto rispetto ed amore anche dagli avversari; intendo rievocare un uomo che è stato esempio dapprima alla Consulta, poi alla Camera dei deputati, e che ha onorato col suo lavoro, con la sua probità queste alte Assemblee, ricoprendo anche un seggio al Governo come Sottosegretario prima e poi come Ministro.

Io non sono e non mi sento degno di commemorare Luigi Cacciatore. Sono della sua terra salernitana, sono stato un fraterno amico suo, sempre, da anni lontani; ho conosciuto e condiviso la sua sofferenza negli anni del fascismo quando lo vedevo forte come una luce, come una fiamma nei suoi ideali del socialismo e dell'antifascismo.

In gioventù egli è stato anche di esempio per la classe operaia che lo piange in un ricordo che è imperituro, perchè gli uomini che spandono una luce di bontà e di probità restano nel nostro ricordo.

Queste poche parole mozzate dalla commo-
zione dedico alla memoria di Luigi Cacciatore.
(*Consensi*).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevoli colleghi, mi sia con-
sentito ricordare in questa Aula la nobile fi-
gura di un illustre parlamentare e di un cit-
tadino esemplare: intendo parlare dell'onore-
vole Giuseppe Marchesano, mancato ai vivi in
tarda età il 29 dello scorso mese di agosto.

Professionista di eccezionale valore, brillò
nell'arengo penale nei più grandi processi del
suo tempo; passato poi nel campo commerciale
e finanziario, divenne una vera competenza
in una materia così ardua e difficile. Eletto
deputato nel 1913 dal Collegio di Canicattì, si
fece ammirare e si affermò nella Camera dei
deputati con importanti discorsi pieni di ar-
dore e di combattività. Animo eletto e spirito
veramente democratico, meritò la medaglia
al valor civile per l'opera benefica prestata a
Palermo durante il colera del 1885; ebbe poi
la medaglia al valor militare alla presa di
Gorizia come combattente di prima linea. Vada
alla sua memoria l'omaggio reverente del Se-
nato della Repubblica.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Mi consenta il Senato di asso-
ciarmi a nome del Gruppo comunista alle pa-
role di cordoglio espresse dal collega Adinolfi
per la scomparsa dell'onorevole Cacciatore. Mi
si consenta ancora che a nome delle masse
calabresi porti il saluto riverente alla memoria
di un uomo che dal 1945 abbiamo conosciuto
e visto sempre pronto a difendere la causa di
quei contadini meridionali senza risparmio di
sacrifici. Io sento il dovere in questo momento
di prendere la parola perchè non potrebbe pas-
sare sotto silenzio la scomparsa di questo
uomo di lotta e di fede per cui, in nome dei
lavoratori calabresi, esprimo il sentito cor-
doglio.

PRESIDENTE. Mi associo, a nome del Se-
nato, alle nobilissime parole di cordoglio che
i senatori Adinolfi, Persico e Musolino hanno
pronunciato per la fine dell'onorevole Luigi
Cacciatore e dell'onorevole Giuseppe Marche-
sano.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: « Disposizioni
in materia di finanza locale ». Avverto gli ono-
revoli senatori che questo disegno di legge non
può essere ora discusso, essendo assente l'ono-
revole Ministro delle finanze, impegnato presso
l'altro ramo del Parlamento.

Segue nell'ordine del giorno la discussione
del disegno di legge: « Norme sulla costituzio-
ne e sul funzionamento della Corte costituzio-
nale ». Neanche di questo disegno di legge è
possibile iniziare oggi la discussione, perchè il
Senato è in attesa della trasmissione da parte
della Camera dei deputati del disegno di legge
di natura costituzionale relativo alla Corte co-
stituzionale. Come il Senato sa, la Camera dei
deputati ha già proceduto alla prima delibera-
zione di tale disegno di legge ed ha iniziato la
discussione per la seconda deliberazione; ma
sull'ultimo articolo, che si riferisce alla sop-
pressione dell'Alta corte di giustizia siciliana
sono sorti contrasti per cui il seguito della di-
scussione è stato rinviato. Ho ragione di ri-
tenere che prossimamente la Camera dei de-
putati procederà alla seconda deliberazione su
questo disegno di legge. Quando esso sarà tra-
smesso al Senato, abbineremo la discussione
del disegno di legge costituzionale a quella del
disegno di legge ordinario, già iscritto nell'or-
dine del giorno.

Presentazione di disegni di legge

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle
foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle
foreste*. Ho l'onore di presentare al Senato i
seguenti disegni di legge:

« Tutela delle denominazioni di origine e
tipiche dei formaggi » (1874);

« Tutela delle denominazioni di origine e di
provenienza dei vini » (1875).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste della pre-
sentazione dei predetti disegni di legge, che

saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » (1393)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Troiano. Ne ha facoltà.

TROIANO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori. I criteri ai quali si ispira questo disegno di legge sono evidentemente originati dalla psicosi di guerra e di spionaggio che dall'America è stata importata in Italia coll'aiuto E.R.P. e col Patto atlantico. Pertanto esso non è un provvedimento innocuo, come si vuole lasciar credere, e tanto meno di carattere essenzialmente tecnico o economico, ma un provvedimento che va esaminato, meditato e, per la sua sostanza reazionaria e malefica, rigettato, ovvero profondamente modificato, se non si vuol tradire ancora una volta lo spirito di libertà e di democrazia che anima la Costituzione.

È essenzialmente per questo che il presente disegno di legge viene, a richiesta del nostro Gruppo, al giudizio e alla discussione di questa onorevole Assemblea; sebbene non manchino altre ragioni, come si vedrà in seguito. Esso passò quindi inosservato all'VIII Commissione della Camera dei deputati benchè, ad onor del vero, l'onorevole Jacoponi ed altri avessero chiesto che fosse rimesso all'Assemblea. Ma l'onorevole Jervolino, relatore, e il Presidente della Commissione diradarono i dubbi dei richiedenti, coll'asserire che si trattava di una legge che non rivestiva importanza politica, ma provvedeva all'adeguamento delle pene, in conseguenza della svalutazione monetaria che

aveva reso inefficaci le ammende previste dal C.P.T. È evidente che anche il Presidente non era al corrente delle nuove e gravi sanzioni contemplate dal disegno di legge. L'onorevole Jacoponi ritirò la richiesta, ma propose che la discussione fosse rinviata; la proposta, messa ai voti, venne rigettata.

Così la legge passò senza discussione, malgrado la sua evidente importanza, direi anzi la sua gravità.

Fu lo stesso relatore, onorevole Jervolino, che, forse inavvedutamente, ne fece notare la gravità. Approvati infatti gli altri articoli, egli propose per l'ultimo un emendamento per rendere operante la legge al trentesimo giorno dalla sua pubblicazione, anzichè subito dopo.

E ciò, come egli disse, « per concedere ai detentori di apparecchi radio un termine entro il quale possono regolarizzare la loro posizione, dato il non lieve inasprimento delle pene ». Ma detta gravità risulta più chiaramente dalla cura posta, e se vogliamo anche dall'imbarazzo in cui si è evidentemente trovato il relatore, nel tentativo di giustificare il disegno di legge. Infatti, mentre egli pone avanti la necessità di adeguare le ammende alla svalutazione monetaria, tenta poi di giustificare le altre esose misure penali, fino all'arresto compreso, parlando di illeciti contravvenzionali che non possono non considerarsi reati, di abusi, di reati e fin di catastrofiche conseguenze finanziarie e sociali per la Nazione, con evidente esagerazione e confusione di colpe assai diverse. Ma di tutto il suo raffazzonato ragionamento, l'abile relatore sente l'inconsistenza, e quindi, a giustificazione finale, aggiunge che la pena dell'arresto, che è la sanzione più grave, è stata richiesta dal Ministro dell'interno. Questa spiegazione persuade più delle altre, perchè negli articoli del disegno di legge si nota chiaramente la tendenza liberticida del Ministero dell'interno. Si nota chiaramente che si vuole limitare al massimo la libertà, e legalizzare la persecuzione e l'arresto di una categoria di persone che, per la loro cultura o per la loro rettitudine non potrebbero diversamente cadere sotto la vigilanza poliziesca, come gli operai radio-aggiustatori, i radio-amatori e gli studiosi di radio-tecnica in genere. Il fascismo fa scuola. Il fascismo infatti con la legge del 18 gennaio 1931, n. 234, fu feroce, ma aveva

a sua giustificazione l'opposizione generale alla sua tirannia e tuttavia anche il fascismo, nel C.P.T. del 1936, modificò detta legge, attenuandola nelle ammende con la facoltà della transazione preliminare, ed eliminando la pena degli arresti, salvo per i casi contemplati nell'articolo 271 del C.P.T., che è tuttora vigente e per il quale non è prevista alcuna modifica.

Ora si vogliono comminare pene pecuniarie oltre quelle già previste, che vengono rivalutate in misura arbitraria, moltiplicandole per 20 o per 100 senza la facoltà della transazione e con la aggiunta dell'arresto! E tutto ciò mentre l'azione dello Stato è carente, perchè non si ha ancora oggi, a 15 anni dall'approvazione del C.P.T., il regolamento che doveva entrare in vigore insieme al Codice postale, come è tassativamente prescritto dagli articoli 254 e 344.

Cosicchè si può, ad arbitrio, elargire le licenze o negarle, imporre condizioni secondo le persone che le richiedono, e intanto si aggravano le pene e si mettono alla mercè della polizia cittadini che, pur se hanno fatto domanda per mettersi in regola, non riescono ad ottenere la desiderata licenza. Infatti lo stesso onorevole Jervolino ci fa sapere che nel 1948 gli artigiani autorizzati a costruire apparecchi radioelettrici erano circa cento e che nel 1950 erano circa 1.100, un numero che egli ritiene elevato, non so perchè, specie se si raffronta al numero dei commercianti di apparecchi radioelettrici che negli stessi anni erano rispettivamente 3.000 e 12.000; senza parlare degli utenti di apparecchi radio.

Non si tiene conto delle benemerienze sociali, tecniche e scientifiche che rendono onorata e rispettata in tutto il mondo la numerosa schiera dei radioamatori. Non si tien conto che una nazione civile, che ha l'onore e il vanto di essere stata la culla della radio, non può appartarsi da questa grande e benefica attività. Si vuole invece, per una paura ingiustificata quanto deplorabile, sollevare barriere di multe e di arresti e mettere il popolo italiano in condizioni di inferiorità rispetto agli altri popoli per meschine preoccupazioni di politica interna!

Sentite quanto dice su questa attività l'ingegnere Ravalico, valoroso volgarizzatore di

materie scientifiche, in un suo libro intitolato: « Prodiggi e misteri delle radio-onde » (pag. 50), edito nel 1941 da Hoepli.

« Anche i dilettanti furono molto utili, anzitutto perchè dal loro gruppo sorsero alcuni dei maggiori radiotecnici viventi, poi perchè essi hanno spesso reso preziosi servizi quando nessuna stazione ufficiale era ancora in grado di funzionare. Ricorderemo tra gli altri quel dilettante (Ravalico non dice che era russo, allora ciò non era consentito) che per primo sentì la voce dei naufraghi del dirigibile « Italia »; un altro che rimase l'unico punto di contatto con il mondo durante l'ultimo grande terremoto indiano (prima del 1941) e innumerevoli dilettanti sparsi lungo le solitudini artiche dove per molte popolazioni rappresentano il solo legame con il resto dell'umanità.

« Oggi sono molte migliaia i dilettanti possessori di una stazione radiotrasmittente, ma specialmente negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra, in Germania, nel Giappone (anche qui si tace della Russia). Ma tra i dilettanti di tutto il mondo emersero, in modo speciale nei primi anni di tale comunicazione, i dilettanti italiani che per primi raggiunsero gli antipodi.

« I radioamatori hanno strappato alla morte migliaia di vite umane nella solitudine dei mari e degli oceani ».

Fin qui Ravalico.

Le leggi restrittive sull'uso della radio, culminate in quella nefasta del 1931, alla quale subdolamente oggi si vuol far ritorno, fecero perdere agli italiani il primato conquistato dai radioamatori. Se gli onorevoli Jervolino e Spataro avessero ben considerato questo, non avrebbero messo tanto zelo ad aggravare alcune già inique disposizioni del C.P.T., ma piuttosto ne avrebbero, per amor di patria, proposto la soppressione insieme a molte altre che solo un regime di dittatura, sospettoso fin della sua stessa ombra, poteva escogitare.

Lasciate, onorevole Ministro che anche i radioamatori italiani ascoltino giorno e notte, senza preoccupazioni, i messaggi dei bisognosi e dei naufraghi; che investighino le radiazioni misteriose delle piante, degli animali, dei minerali, del suolo, del sottosuolo e del cosmo! Lasciate che escogitino più facili mezzi di comunicazione e nuove applicazioni delle radionde, per il maggiore benessere di tutta l'umanità

1948-51 - DCLXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 SETTEMBRE 1951

e la maggiore gloria del popolo italiano! Lasciate che gli operai coadiuvino a questa grande opera umana e civile, col loro pacifico lavoro!

Alcuni credono che con la radio si possono generare delittuosi disturbi all'ordine pubblico e allo Stato. Così l'onorevole Genco teme che si possano divulgare notizie false o allarmanti, commettere reati di aggioaggio o di tradimento della Patria; l'onorevole Tommasini crede che una radio trasmittente equivalga ad un carro armato o quanto meno ad armi clandestine. A costoro opponiamo: primo, che anche molte cose utili, come le medicine, per esempio, possono essere usate a scopo delittuoso, e tuttavia non si sente il bisogno di legiferare per ognuna di esse; è giusto che la legge punisca per i reati che si commettono e non per il mezzo che potrebbe adoperarsi. Secondo, che molte leggi e lo stesso C.P.T. già provvedono ampiamente per gli abusi e per i fatti delittuosi che si citano per comprovare la necessità di questo giro di vite alle manette del popolo italiano.

Fin la famigerata legge del 1931, già citata, si rimetteva per i reati, che si potevano commettere per mezzo della radio, alle leggi penali.

Quindi nessuna giustificazione e nessuna necessità vi è di fare una nuova legge che, riproducendo la legge del 1931, elevi inoltre a reati fatti leciti, prevedendo gravissime sanzioni. Per questo si sono introdotti nel disegno di legge altri articoli, oltre quelli che secondo il titolo dovrebbero modificarsi; articoli tutti che non sono opportunamente armonizzati con quanto già prevede detto Codice, così che esso perderà della sua armonia, ciò che renderà necessario poi, come spesso succede, integrare questa legge con altre.

Infine vorrei far osservare che le gravissime sanzioni previste, che vanno fino alla esumazione dell'articolo 6 della legge 1931, già abolito col C.P.T. del 1936, non solo non sono state ritenute necessarie dal fascismo, ma neanche se ne è intesa la necessità durante la guerra, nè a guerra finita, nel burrascoso periodo di formazione di questa Repubblica, quando ogni notizia pur lieve commuoveva l'opinione pubblica.

Qualche minaccia si profila ora all'orizzonte che la rende necessaria, fino a impegnare personalità eminenti a sostenerla con mezzi non leciti?

È minacciata la Repubblica o il ministero De Gasperi?

Per la Repubblica credo non ci sia pericolo, perchè tutti siamo d'accordo a difenderla.

E il Governo De Gasperi non ha, oltre il solerte Ministro dell'interno e i celerini e i carabinieri, infinite benemerienze verso il popolo italiano? E la legge Sila? E la legge stralcio? E la gran Cassa del Mezzogiorno? E la prossima riforma agraria? E le case ai senza tetto e ai cavernicoli? E i sussidi agli armatori, alle società delle ferrovie secondarie e agli industriali dell'elettricità? Ah! troppo spesso questo Governo mostra la coda di paglia!

Il C.P.T. è stato collaudato da quindici anni di applicazione nel periodo della storia d'Italia più burrascoso. Esso è anche troppo severo verso i contravventori della legge, siano essi colpevoli di illecito uso, di abuso o di reati commessi per mezzo della radio, perchè si possa a cuor leggero varare ancora una legge che aggravi le pene in esso previste.

Anzi, tenuto conto del tempo e dello scopo che il fascismo si proponeva di raggiungere, tenuto conto della sostanza e dello spirito della Costituzione, del grande beneficio sociale e scientifico, nonchè del prestigio che deriverebbe alla Nazione da una più larga libertà per i radioamatori e per tutti gli studiosi, sarebbe il caso di rivedere e abolire molti articoli del C.P.T. che riguardano le radiocomunicazioni.

Pertanto propongo che si passi all'ordine del giorno rigettando questo inutile e dannoso disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Troiano, ella ha presentato vari emendamenti. Debbono intendersi svolti nel suo discorso o ella pensa di svolgerli in seguito?

TROIANO. Debbo ancora illustrarne qualcuno a suo tempo. Per ora ripeto che la ragione della proposta di rigetto deriva dal fatto che il disegno di legge è in contraddizione con molte leggi e dal fatto che l'articolo 270 scompiglia ogni cosa: mentre non modifica niente toglie l'essenziale dall'articolo 270, che è quello che si riferisce alla costruzione degli apparecchi radio, per cui mentre l'operaio se costruisse materiali radioelettrici di qualsiasi specie verrebbe colpito, non verrebbe colpito l'industriale che potrebbe perciò produrre apparecchi radio a suo piacere.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, il senatore Panetti.

PANETTI. Osservo anzitutto che gli emendamenti del senatore Troiano non sono pervenuti alla Commissione, quindi la discussione non può riuscire molto precisa.

In tesi generale sono tuttavia certo di interpretare il pensiero del collega Tommasini come quello di tutti gli altri membri di maggioranza della 7^a Commissione, ed in particolare degli ammiratori di questa nuova brillante forma di comunicazione, quella che si fonda sulla radiotecnica, riconoscendo che non si devono creare esagerati vincoli che possono limitarne gli sviluppi sia nel campo industriale sia in quello tecnico, sia per l'avvio verso nuovi orizzonti.

Peraltro è certo che questo mezzo di divulgazione e di comunicazione del pensiero e delle notizie non può essere lasciato al libero arbitrio dei singoli senza un rigido controllo, in uno Stato che ha pure il dovere e il diritto di prevedere la possibilità della divulgazione di notizie non fondate, che potrebbe essere mossa da propositi delittuosi. Sono sicuro che il senatore Troiano è perfettamente del mio avviso a questo riguardo. Qualunque partito raggiunga il potere dovrà evidentemente preoccuparsi di questo pericolo che tocca soprattutto l'uso degli apparecchi trasmissenti. Per gli apparecchi esclusivamente riceventi, la gravità delle preoccupazioni è di ben minore rilievo e si potrebbero quindi differenziare le disposizioni disciplinatrici e punitrici delle trasgressioni nei due casi. Ma la legge non fa che prescrivere la domanda di utenza degli strumenti; ed il pagamento delle tasse relative, non ne limita quindi la fabbricazione.

Ora, la relazione Tommasini dice sostanzialmente questo: ciò che è stabilito dalla legge vigente — con gli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale — viene confermato dalla nuova legge col solo aggiornamento delle penalità pecunarie comminate ai trasgressori rispetto al mutato valore di acquisto della moneta. In particolare si vorrebbe ora discutere il disposto dell'articolo 270 — parlo della legislazione vigente — che mi pare sia quello contro il

quale il senatore Troiano ha rivolto più particolarmente le sue critiche. Dice l'articolo 270: « Pur restando invariata la misura dell'ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata — si tratta sempre di una infrazione a una norma regolamentare — salvo che il fatto costituisca reato punibile sotto un aspetto di altra natura... ». Ripeto che si potrebbe ora proporre un emendamento nel senso che i provvedimenti punitivi, limitanti la libertà personale, siano preveduti soltanto per l'uso non autorizzato degli apparecchi trasmissenti e non per quelli riceventi, ma non sembra che la opposizione del senatore Troiano sarebbe con questo soddisfatta.

Il senatore Troiano ha detto poi: « Voi volete punire l'uso di un apparecchio trasmissente non autorizzato perchè, non essendo sottoposto a controllo, è in grado di diffondere notizie non vere, e lo trattate come se fosse pericoloso quanto un carro armato ». Io rispondo che sotto certi punti di vista l'azione morale può riuscire intimidatrice più di una azione materiale, e può un uomo di buon coraggio sfidare un carro armato ed essere invece gravemente impressionato da una notizia falsa, tendenziosamente diffusa.

Quindi sono, direi, esitante fra le due soluzioni, quella di lasciare le cose come sono nel disegno di legge del Ministro delle poste, ciò che avrebbe il vantaggio di accelerare la procedura evitando di far ritornare alla Camera il testo modificato che, in fondo, non introduce elementi essenziali nuovi, rispetto alla legge vigente, oppure introdurre una differenziazione fra apparecchi trasmissenti e riceventi. Ma poiché questa non sembra soddisfare l'opposizione, penso sia più opportuno approvare semplicemente il testo come il senatore Tommasini proponeva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Devo insistere e pregare il Senato di voler passare all'approvazione degli articoli; in sede di discussione degli articoli mi riservo di aderire o meno alle proposte che venissero fatte dall'onorevole Panetti e da altri senatori.

TROIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROIANO. Insisto sulla pregiudiziale che venga messo ai voti il rigetto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metterò ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Ella in sostanza chiede che il Senato non approvi il passaggio agli articoli.

TROIANO. Relativamente a quanto ha detto il senatore Panetti vorrei aggiungere che questo disegno di legge prevede sì una maggiore pena per le radio-trasmittenti nei confronti delle altre contravvenzioni: ma in questo disegno di legge si prevede soprattutto tanto quanto basta per mandare una numerosa schiera di lavoratori in galera, o quanto meno sotto la sorveglianza della pubblica sicurezza. Basta infatti che un qualsiasi disoccupato si occupi della riparazione di una semplice radio-ricevente, perchè agli occhi della Polizia diventi un delinquente passibile di una pena che va fino all'arresto, sempre che non sia provvisto di quella tale licenza prescritta dal Codice postale che dovrebbe concedersi in base ad un regolamento, regolamento che, malgrado dovesse per legge emanarsi fin dal 1936, tuttavia a tutt'oggi non è stato pubblicato. E a proposito di questo debbo dire che, pur essendo necessario, non si giungerà mai alla sua emanazione perchè il presente disegno di legge prescrive, all'articolo 7, che vi sia l'accordo di sei Ministri, il che significa che praticamente non si farà mai. Evidentemente si vuol mantenere la possibilità di dare o non dare la licenza secondo che i richiedenti siano appartenenti ad un partito anzichè ad un altro, che siano ben visti o mal visti all'autorità di pubblica sicurezza! Per questo ho presentato un emendamento all'ultimo articolo.

Quanto all'articolo 270, io trovo che non c'era alcun motivo per modificarlo. Invece il ministro Jervolino lo ha modificato sopprimendo quanto si riferisce alle costruzioni di parti di apparecchi radioelettrici. Perchè questo? Indubbiamente per favorire i costruttori di apparecchi interi, altrimenti non c'era nessun motivo per modificare questa parte essenziale dell'articolo, per inflazionarlo poi con una aggiunta pleonastica.

PANETTI. Il fatto che il disegno di legge prevede il concorso di un certo numero di Ministri per essere perfezionato e modificato, non rappresenta una novità. È ben noto che ci sono giustificate ingerenze di altri dicasteri, sia pure secondarie, che si debbono consultare prima di decidere una disposizione legislativa.

Quanto al fatto che possa essere menomata la capacità di lavoro degli operai da queste disposizioni limitative io lo escluderei senz'altro. La costruzione di queste strutture avviene indipendentemente dal fatto che l'oggetto, per il suo uso, debba avere una approvazione che d'altronde lo Stato ha tutto l'interesse a concedere, pur di esserne informato per i necessari controlli.

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si passa allora alla discussione degli articoli.

I senatori Troiano, Musolino, Fabbri, Ceruti, Ristori e Voccoli propongono di modificare il titolo del disegno di legge. Senonchè tale modifica non è di carattere formale, ma sostanziale, perchè investe il contenuto degli articoli, che gli stessi senatori propongono di emendare. Chiedo quindi al senatore Troiano di consentire che la proposta di modifica del titolo, invece che in questo momento, sia esaminata dopo i singoli articoli.

TROIANO. Sono d'accordo, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Resta quindi così stabilito. Si dia ora lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito come segue:

Art. 178. — « Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza avere prima ottenuto la relativa concessione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.

« Ai contravventori si applica inoltre una soprattassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di lire 20.000 ».

PRESIDENTE. I senatori Troiano, Musolino, Fabbri, Cerruti, Ristori e Voccoli hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito come segue:

Art. 178. — « Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuto la relativa concessione, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da lire 5.000 a 100.000 se il fatto riguarda impianti telegrafici o telefonici;

2) con l'ammenda da lire 5.000 a 150.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici.

« Ai contravventori inoltre si applica la sovrattassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate, calcolate secondo le tariffe vigenti, con il minimo di lire 10.000.

« Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse.

« Chiunque detiene apparecchi radiotrasmettenti senza averne fatto preventiva denuncia all'Autorità locale di pubblica sicurezza è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000. Il possesso della licenza di fabbricazione ha valore di denuncia.

« Indipendentemente dall'ammenda, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere l'impianto abusivo.

« Chiunque, anche munito di regolare licenza, usi nelle radiocomunicazioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000.

« Alla stessa pena soggiace chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza o ometta la tenuta dell'aggiornamento del registro di stazione.

« È in facoltà dell'Amministrazione di ammettere l'oblazione da parte del contravventore prima della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria.

« L'Amministrazione determina la somma da versare per l'oblazione, in misura non superiore alla terza parte del massimo dell'ammenda.

« Indipendentemente dall'azione penale, la Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ».

BORROMEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO. Mi sembra, signor Presidente, che questo articolo proposto dal collega Troiano, comprenda tutta la legge che stiamo esaminando. Ciò dico perchè l'emendamento del senatore Troiano pur iniziando col dire che viene sostituito soltanto l'articolo 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni stabilisce anche altre norme che il disegno di legge della Commissione fissa in altri articoli e che nulla hanno a vedere con l'articolo 178.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Troiano per illustrare il suo emendamento.

TROIANO. Mi sono preoccupato di questa questione: La legge dice: « Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni »; ora mentre nel primo e nel secondo articolo si modificano effettivamente gli articoli 178 e 269, gli altri articoli sono introdotti di sana pianta senza alcuna ragione e senza alcun costrutto. Ed allora ho pensato prima di tutto a togliere l'asprezza dell'articolo primo, a togliere cioè la pena dell'arresto che, come ho già detto, è una pena esagerata ed esosa. In secondo luogo ho pensato di immettere in questo primo articolo gli

argomenti degli altri articoli che sono in rapporto con esso, togliendo quello che non ha alcuna relazione con l'articolo, in modo che si possa ritrovare nell'articolo 178 da me modificato tutto ciò che è sparso negli altri articoli.

Nell'articolo seguente poi ho messo ciò che riguarda l'articolo 269. Nel primo articolo, dunque, io ho conglobato gli articoli 3, 4, 5 e 6 in modo che non restino avulsi; in tal maniera la legge corrisponderà effettivamente al titolo e chi dovrà consultare il Codice postale e delle telecomunicazioni avrà il compito facilitato.

BORROMEIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEIO. Ho ascoltato con attenzione la esposizione del senatore Troiano. Debbo, però, insistere nel rilevare che l'articolo proposto dal collega Troiano comincia con queste parole: « l'articolo 178 è sostituito dal seguente », mentre il testo della sostituzione comprende, oltre l'articolo 178, gli articoli 269 e 270, perchè si parla, tra l'altro, anche di detenzione di apparecchi, materia che è disciplinata dall'articolo 269.

TROIANO. Ma non è stato modificato!

BORROMEIO. Se fosse approvato il suo testo, mentre crederemmo di modificare soltanto l'articolo 178, implicitamente abrogheremmo l'articolo 269 e gli altri articoli di cui, invece, non si fa alcun cenno nell'articolo da lei proposto.

TROIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROIANO. No: veda anche l'articolo 270. L'articolo 270 è modificato solo in quanto è stata soppressa la parola « costruisca » non per l'aggiunta insignificante « salvo che il fatto costituisca reato punito con una pena più grave ». Infatti uno può portare il fucile senza avere il porto d'arma e può essere punito per questo, ma se col fucile ammazza qualcuno, sarà punito perchè ha ammazzato, anche se nella legge che proibisce di portare il fucile non si fa l'esplicita riserva relativa a reati più gravi.

L'articolo 270 dice, nelle prime parole: « chiunque costruisca o importi apparecchi ecc. ... ». Si è soppressa la parola « costruisca », e non se ne capisce il perchè. La soppressione è molto grave. Infatti mentre sono previste

pene gravi per coloro che costruiscono parti anche insignificanti di apparecchi radio, non vengono previste pene per coloro che costruiscono apparecchi interi. Questa modifica perciò è ingiusta e credo che nessuno vorrà approvarla.

PRESIDENTE. Senatore Troiano, l'osservazione del senatore Borromeo si riferisce alle prime parole del suo emendamento. Questo dice: « L'articolo 178 è sostituito come segue: »; ma nell'articolo proposto da lei è contenuta oltre la materia dell'articolo 178, anche la materia di altri articoli del Codice postale. E allora il senatore Borromeo fa osservare che ella sostituisce all'articolo 178 vigente un nuovo articolo 178 con codicilli che si riferiscono ad altri articoli dello stesso Codice. Credo di avere interpretato il pensiero del senatore Borromeo. Quindi, non è una questione di sostanza, ma di forma.

TROIANO. È un articolo nuovo che non sostituisce nessun altro articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Panetti per esprimere il parere della Commissione.

PANETTI. A quanto ho potuto intendere, dal punto di vista sostanziale si tratta di una riduzione delle penali; dal punto di vista formale c'è la proposta di riunire in un solo articolo tutto ciò che è stato distribuito nei cinque articoli del disegno di legge. Mi pare che ne nasca un difetto di forma, sul quale in ogni caso, non potrei pronunciarmi senza avere sotto gli occhi il nuovo testo proposto. Quindi penserei che, nell'interesse della risoluzione del problema, si possa senz'altro affrontare la discussione dal punto di vista sostanziale e riconoscere che non esiste nelle proposte fatte una modificazione tale da giustificare la variazione del testo del disegno di legge proposto. Quanto al ridurre le penali finanziarie di qualche migliaio di lire mi sembra questione non degna della discussione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non ho alcuna difficoltà ad associarmi alle considerazioni del senatore Panetti purchè da un punto di vista formale si

tengano presenti le osservazioni che sono state fatte. Nell'articolo 270 è detto « chiunque costruisca o importi » e in un altro articolo è previsto il caso di chi costruisce; per questo è stata tolta nel 270 l'ipotesi di chi costruisce.

PRESIDENTE. Senatore Troiano, ella insiste nell'emendamento?

TROIANO. Vorrei almeno che fossero ridotte le pene, soprattutto togliendo l'arresto, in quanto non si capisce come si possano dare tre mesi per fatti insignificanti; neanche sotto il fascismo!

PRESIDENTE. Tutta la discussione si riduce dunque alla proposta del senatore Troiano che sia soppressa la parte relativa alla pena detentiva e che sia mantenuta la pena pecuniaria. Senatore Panetti, ella aderisce?

PANETTI. Non crederei possibile, data l'influenza gravissima che l'uso incontrollato di un tale mezzo di comunicazione può avere, assecondare l'indirizzo del senatore Troiano. La legge precedente prevede giustamente misure di carattere penale e credo vada accettata nella sua formulazione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere sulla proposta del senatore Troiano.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mantengo il testo presentato.

PRESIDENTE. Senatore Troiano, ella insiste?

TROIANO. Sì.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevoli colleghi, mi pare che le proposte del senatore Troiano debbano essere tenute in considerazione, quasi direi in via di compromesso fra la legge in esame e la legge fondamentale: la Costituzione. Sono stupito anzi che della Costituzione non si sia fatto cenno fino a questo momento. La Costituzione, con l'articolo 18, afferma il diritto dei cittadini a diffondere con ogni mezzo il proprio pensiero. Ed è questa una norma tassativa, che non rinvia a nessuna legge. Il disegno attuale affonda invece gli artigli, senza offendere il Ministro proponente, in questo diritto fondamentale di libertà.

Io vorrei proporre un emendamento — se non prevedessi già quale ne sarebbe la sorte

— per il quale il cittadino fosse tenuto solamente a denunciare l'impianto di apparecchi telefonici o telegrafici o radiotrasmittenti. Riconosco infatti che è giusto che l'autorità sappia se e come il cittadino si avvale di un determinato diritto. Ma escludo che l'autorità abbia potere di determinare, contro la legge costituzionale, il modo e i limiti del suo esercizio.

Il disegno di legge sarebbe dunque costituzionale — e rammarico una volta di più l'assenza della Corte che potrebbe giudicare, al di sopra di me e del Ministro proponente, sulla validità della mia opinione — se stabilisse che il cittadino debba denunciare l'impianto, ma lo lasciasse poi libero di avvalersene senza doverne render conto. Nell'odierna redazione esso è invece lesivo di una norma costituzionale. Se, pertanto, il senatore Troiano propone che questa lesione non si sviluppi nella lesione di un altro diritto, quello della libertà personale, ma si limiti ad una sanzione pecuniaria, mi pare che offra al Governo un terreno d'incontro generoso e indulgente. E sarei lieto che il Senato, accogliendo questa proposta, dimostrasse che, pur preoccupandosi della necessità di dare allo Stato mezzi sufficienti per arginare un ipotetico pericolo, tuttavia non intende approfittarne per togliere ai cittadini una libertà ad essi garantita dalla legge fondamentale.

Per queste ragioni, personalmente accetto le proposte del senatore Troiano.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto intanto ai voti la parte dell'articolo 1 sulla quale non si sono manifestati dissensi. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 1 fino al n. 1 incluso.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« L'articolo 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito come segue:

« *Art. 178.* — " Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza avere prima ottenuto la relativa concessione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1948-51 - DCLXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 SETTEMBRE 1951

1) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100 mila se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;” ».

PRESIDENTE. Al numero 1 il senatore Troiano aveva proposto di sostituire all'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000. Tale emendamento è stato però ritirato.

Metto ai voti la parte dell'articolo 1 di cui è stata data testè lettura. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Si dia ora lettura del numero 2.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« 2) con l'arresto da tre a sei mesi e con la ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici ».

PRESIDENTE. Su questo secondo punto il senatore Troiano ha presentato un emendamento, nel quale insiste, che tende ad eliminare la pena detentiva e a ridurre l'ammenda. Pertanto al numero 2 dell'articolo 1 dovrebbe essere sostituito, secondo il senatore Troiano, il seguente « 2) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 150.000, se il fatto riguarda impianti radioelettrici ».

Quindi, secondo il testo del disegno di legge, la pena dovrebbe essere duplice, cioè detentiva da tre a sei mesi e pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000. Secondo la proposta del senatore Troiano, invece, la pena dovrebbe essere unica, cioè solo pecuniaria e nella misura da lire 5 mila a lire 150.000.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Troiano. Coloro che sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il numero secondo nel testo del disegno di legge, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'ultimo capoverso.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Ai contravventori si applica inoltre una soprattassa pari a venti volte la tassa corri-

spondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di lire 20.000 ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 1 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Troiano, Musolino, Fabbri, Ceruti, Ristori e Voccoli hanno proposto due articoli aggiuntivi, da inserire dopo l'articolo 1. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« L'articolo 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni è sostituito come segue: Salva ogni altra autorizzazione di legge, chiunque intende costruire o commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie deve essere munito di speciale licenza, da rilasciarsi dal Ministero delle poste e telecomunicazioni ».

« L'articolo 255 del Codice postale e delle telecomunicazioni è soppresso ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Troiano per svolgere questi emendamenti.

TROIANO. Vorrei con questi articoli aggiuntivi scaricare dalle spalle degli operai che costruiscono o riparano un apparecchio radioelettrico la possibilità di essere colpiti dagli articoli 253 e 255, articoli che sono di marca fascista.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Signor Presidente, nell'articolo che è stato testè votato si è andati oltre misura perchè la penalità è costituita dall'arresto da tre mesi a sei mesi e dall'ammenda di lire 20.000. Quindi anche per una piccola infrazione bisogna dare la pena di tre mesi e l'ammenda di lire 20.000.

PRESIDENTE. Io ho chiarito la portata della norma da votare. Il Senato ha respinto l'emendamento del senatore Troiano, che comminava soltanto una pena pecuniaria, ha ap-

provato il testo del disegno di legge, che comincia la pena detentiva e la pena pecuniaria.

ADINOLFI. Di accordo, signor Presidente, ma per questo nuovo articolo si ripresenta la stessa questione, e siamo di fronte ad un reato di assai minore entità. L'articolo dice: « I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 ». Quindi per una piccola infrazione, per la manomissione di una parte dell'apparecchio trasmettente, c'è la pena detentiva e quella pecuniaria. Mettiamo almeno un « o » al posto della « e ».

PRESIDENTE. Lei si sta riferendo all'articolo 2 del disegno di legge, mentre noi ci stiamo occupando di due articoli aggiuntivi che il senatore Troiano ha proposto di inserire dopo l'articolo 1. Dopo che il Senato avrà votato su questi due emendamenti, passeremo all'articolo 2 ed in quell'occasione ella farà le sue osservazioni.

Invito il senatore Panetti ad esprimere il parere della Commissione sui due articoli.

PANETTI. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il parere del Governo.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io debbo far presente al Senato che si è dovuto constatare un frequente abuso di ponti radio per l'esercizio di collegamenti telefonici e telegrafici in frode al servizio gestito in regime di monopolio dallo Stato. Da qui la necessità di provvedere con delle sanzioni più gravi, quale quella dell'arresto, perchè altrimenti con l'ammenda di 20 mila lire o anche più, grandi aziende avranno sempre maggiore convenienza a pagare la sanzione ogni tanto, piuttosto che servirsi dell'esercizio telegrafico statale. È inoltre necessario prevedere queste sanzioni gravi in quanto che non è facile scoprire l'abuso e allora deve esserci una pena severa per sconsigliare l'abuso stesso. Ecco perchè dobbiamo insistere sul testo da noi proposto.

PRESIDENTE. Se mi permette, onorevole Ministro, la sua osservazione si riferisce, come quella del senatore Adinolfi, all'articolo 2. Noi non ci stiamo ancora occupando dell'articolo 2, ma dei due articoli aggiuntivi che il senatore Troiano ha proposto di inserire dopo l'articolo 1.

Su questi articoli aggiuntivi quale è l'avviso del Governo?

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non li accetto.

PRESIDENTE. Senatore Troiano, insiste?

TROIANO. Effettivamente non capisco perchè non possano accettarli! Si tratta...

PRESIDENTE. Insomma, lei insiste nei suoi emendamenti?

TROIANO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo articolo aggiuntivo del senatore Troiano, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« L'articolo 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni è sostituito come segue: " Salva ogni altra autorizzazione di legge, chiunque intende costruire o commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie deve essere munito di speciale licenza, da rilasciarsi dal Ministero delle poste e telecomunicazioni " ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura del secondo articolo aggiuntivo, anch'esso non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« L'articolo 255 del Codice postale e delle telecomunicazioni è soppresso ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'articolo 2. Se ne dia lettura.
MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 2.

« Il secondo comma dell'articolo 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

" I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

” Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici telefonici o radioelettrici per finalità e in località diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza, sarà punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Al contravventore si applica inoltre la soprattassa stabilita dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

” Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Adinolfi, anticipando la discussione sull'articolo 2, ha proposto una modifica del primo capoverso dell'articolo stesso, secondo cui nel periodo: « I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 », si dovrebbe sostituire l'« e » con una « o », si dovrebbe cioè dire: « ... con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 ». Questo nella previsione di casi meno gravi.

A sua volta, il senatore Troiano ha presentato, insieme coi senatori Musolino, Fabbri, Cerruti, Ristori e Voccoli, un emendamento sostitutivo dell'intera dizione dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« L'articolo 269 del Codice postale suddetto è sostituito come segue:

” Art. 269. — I trasgressori dell'articolo 253 sono puniti con l'ammenda da lire 2000 a lire 20.000.

” È consentito usare apparecchi radioelettrici per finalità diverse dalle comunicazioni per applicazioni o ricerche tecniche o scientifiche salvo il divieto previsto da altre leggi ” ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Troiano per illustrare questo emendamento.

TROIANO. Signor Presidente, siccome sono stati rigettati gli emendamenti agli articoli 253 e 255 cade la prima parte del mio emendamento, ma rimane la seconda parte che dice: « È consentito usare apparecchi radio elettrici

per finalità diverse dalle comunicazioni per applicazioni o ricerche tecniche e scientifiche, salvo i divieti previsti da altre leggi »; ciò perchè effettivamente nell'articolo 269 è detto che non si possono usare apparecchi radioelettrici per finalità diverse dalle comunicazioni. Ora pratici o studiosi si possono trovare in condizione di usare apparecchi radioelettrici precisamente per finalità diverse, come per ricerche nel sottosuolo, per ricerche di acqua, ecc. Evidentemente l'apparecchio radio può servire a tante cose, come per esempio alle introspezioni.

Penso, quindi, che questa seconda parte dell'emendamento potrebbe essere accettata dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo a esprimere il loro avviso sull'emendamento del senatore Adinolfi e su quello presentato dal senatore Troiano.

PANETTI. Sull'emendamento Adinolfi osservo che lasciare nel provvedimento punitivo la scelta fra una disposizione perale che colpisce la libertà dell'individuo ed una penalità pecuniaria che lo tassa in una determinata misura sia sostanzialmente poco morale, per la ragione che, a seconda delle condizioni finanziarie dell'imputato la multa inflitta può riuscire diversamente gravosa.

Quindi non accetterei l'emendamento. Se si tratta di una infrazione grave (e lo è per le conseguenze alle quali può dare luogo) occorre una misura punitiva che sia per tutti i trasgressori, ricchi o poveri, adeguata.

Per ciò che riguarda il secondo emendamento, cioè quello del senatore Troiano, pensare cioè di rendere libero l'uso di questi mezzi quando hanno altra finalità, quale, ad esempio, l'esplorazione del sottosuolo, faccio notare che evidentemente chi si propone tali finalità non avrà difficoltà a domandare una speciale licenza. Per conseguenza non vedo la necessità di dichiarare nella legge che queste finalità sono consentite. Evidentemente il ricercatore che intende valersi di questi strumenti della fisica moderna non ha difficoltà a mettersi in regola con le disposizioni ministeriali, facendosi riconoscere l'uso.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso la Commissione non è contraria al contenuto del comma, ma lo ritiene inutile.

PANETTI. Esatto.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Signor Presidente, questa piccola legge, per la cultura che onora il Senato eleva la discussione: vi è una lotta fra il progresso e i poteri governativi non con le finalità governative. Io sono dell'idea che il progresso non si può e non si deve arrestare; e noi dovremo entrare in questa discussione, in omaggio al voto del Senato. Andiamo allora alla piccola sanzione. Vi è una sanzione penale che, per noi, sembra di una gravità eccezionale: chiunque, per la modifica di un piccolo pezzo elettrotecnico o meccanico di una radio...

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Apparecchio radiotrasmittente: tutta un'altra cosa!

ADINOLFI. Ho errato. Ma comunque vi sono casi minimi. Ora la legge prevede in ogni caso l'arresto, e una ammenda che il magistrato deve per forza comminare. Infatti la pena minima è di tre mesi di reclusione congiunta alla multa dalle 20 alle 200.000 lire.

Il mio pensiero è che queste siano pene troppo gravi, che limitano i poteri del magistrato nella valutazione della colpevolezza. Il magistrato può trovarsi di fronte ad una colpevolezza minima contravvenzionale, e può non voler dare i tre mesi ad un ragazzo di venti anni o di ventun'anni che avesse violato la legge o per ragioni di studio o per altre ragioni per le quali va punito.

I poteri che diamo sono quindi troppo incisi: non è forse meglio lasciare al magistrato la facoltà di poter dare una pena minima, inferiore ai tre mesi? E, in un caso ancora minore, non vogliamo dare la possibilità al magistrato di infliggere solamente una multa? Si tratta di colpire non il portafoglio ma l'entità morale del giudicabile...

È una lotta a cui ci esercitiamo ogni giorno in tribunale, non per fare sfuggire il giudicabile alla penalità, ma per ridurre la pena nei limiti della bontà e dell'onestà, perchè la giustizia è fatta di bontà. Se un magistrato deve giudicare un caso grave infliggerà i sei mesi e le 200 000 lire di multa, ma se vede che un caso passa appena i limiti fra la innocenza e la colpevolezza...

Voci dal centro. Assolve!

ADINOLFI. Allora elude la legge.

TARTUFOLI. Lo vuoi far condannare per forza? (*ilarità*).

ADINOLFI. Insomma, perchè vogliamo mettere questi limiti al magistrato? Diamo al magistrato la facoltà di giudicare con serenità, e di assegnare anche pene che siano inferiori ai tre mesi di reclusione, o solamente delle multe nel caso che la entità del reato lo consigli. Mi pare che questo sia un concetto altamente giuridico ed io lo affido all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il senatore Adinolfi insiste sulla sua prima richiesta, e cioè che le due pene non siano cumulative, ma alternative. Però, da buon avvocato, formula una subordinata, su cui richiamo particolarmente l'attenzione della Commissione e del Governo, e cioè propone di mantenere le due pene congiunte, vale a dire la pena corporale e la pena pecuniaria, ma di non stabilire il minimo di tre mesi per la pena detentiva, pur lasciando il massimo di sei mesi. In sostanza, alle parole: « con l'arresto da tre mesi a sei mesi » dovrebbero essere sostituite le altre: « con l'arresto fino a sei mesi ».

Qual'è il parere della Commissione?

PANETTI. L'onorevole Adinolfi è partito da un'ipotesi che non posso accettare: quella cioè che uno studioso della radiotecnica occupandosi del perfezionamento di questi strumenti possa essere considerato come passibile delle penalità prevedute. Sarebbe, egli dice, una immoralità, dunque la legge va modificata. Ma io non concepisco neppure che in un Paese come l'Italia, che vanta un livello scientifico e tecnico così elevato ed ambisce innalzarlo, si possa considerare come un reato lo studio diretto a perfezionare questi strumenti. Naturalmente dovrà lo studioso informare il Ministero competente che le sue ricerche si svolgono in quel settore, e sono sicuro che non solo non sarà colpito, ma sarà incoraggiato ed aiutato a compierle.

Per conseguenza non accetto la modificazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per esprimere il parere del Governo.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Senatore Troiano, ella insiste sul suo emendamento?

TROIANO. Vorrei dire al senatore Panetti che non tutti gli italiani hanno a loro disposizione un ente con apparecchi e materiali tali capaci di consentire ricerche, indagini o esperimenti, e che ci sono inventori isolati che potrebbero fare delle ricerche in tutta segretezza per loro conto, e che pertanto non vogliono né potrebbero, senza danno, svelare i loro propositi, domandando permessi a chicchessia. Credo pertanto che si potrebbe aderire benissimo alla modifica senza danno per lo Stato. Insisto pertanto sulla seconda parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Adinolfi, ella mantiene i suoi emendamenti?

ADINOLFI. Rinuncio alla prima proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte dell'articolo 2, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Il secondo comma dell'articolo 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue: ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Adinolfi propone che il primo capoverso dell'articolo 2 sia così modificato: « I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 ».

Metto ai voti questo emendamento, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento del senatore Troiano, di cui è già stata data lettura, sostitutivo del secondo e del terzo capoverso. Questa proposta di modificazione tende a consentire l'uso di apparecchi radioelettrici per finalità diverse da quelle indicate negli atti di concessione o licenza, salvo il divieto previsto da altre leggi. Come il Senato ha udito, la

Commissione non è contraria al concetto di questo emendamento, ma ritiene che esso sia inutile.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Troiano, non accettato né dalla Commissione, né dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti gli ultimi due capoversi dell'articolo 2, nel testo del disegno di legge. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici, telefonici o radioelettrici per finalità e in località diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza, sarà punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Al contravventore si applica inoltre la soprattassa stabilita dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

« Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse ».

PRESIDENTE. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 2 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 3.

Chiunque detiene apparecchi radiotrasmettenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000. Il possesso della licenza di fabbricazione ha valore di denuncia.

PRESIDENTE. Il senatore Troiano, insieme coi senatori Musolino, Fabbri, Cerruti, Ristori e Voccoli, ha proposto la soppressione di quest'articolo, come conseguenza del nuovo testo dell'articolo 1 da lui già presentato, in cui proponeva di conglobare tutta la materia contenuta negli articoli seguenti.

TROIANO. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare; metto allora ai voti l'articolo 3. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 4.

L'articolo 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 del Codice suddetto è punito — salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave — con l'ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata ».

PRESIDENTE. Anche di questo articolo il senatore Troiano ha proposto la soppressione. Insiste su quest'emendamento, senatore Troiano?

TROIANO. Insisto; e vorrei spiegarne le ragioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TROIANO. In buona sostanza l'articolo 4 porta modifiche all'articolo 270. La prima modifica consiste in questo: mentre prima l'articolo 270 diceva: « Chiunque costruisce o importa apparecchi », adesso è stata soppressa la parola « costruisce, » e secondo me questa soppressione è inopportuna perchè non si può da nessuno volere il divieto di costruzione dei materiali radioelettrici e la costruzione degli apparecchi, da chi non è autorizzato a norma di legge. Nel Codice postale il primo divieto è sancito dall'articolo 253, il secondo dall'articolo 270. Inoltre nella nuova formulazione di quest'ultimo articolo vi è una aggiunta perfettamente inutile, forse inserita allo scopo di meglio mascherare la grave soppressione sud-

detta. Questa aggiunta dice: « salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave ». È inutile perchè tutti sanno che se si commette un altro reato questo viene punito per tale. Pertanto propongo di mantenere questo articolo 270 nella sua dizione originale perchè è più efficace e riguarda non solo costruzioni artigiane che possono fare operai isolati ma anche quelle che possono fare gli industriali nei loro stabilimenti. L'approvazione della modifica dell'articolo 270 potrebbe essere invocata dai costruttori di apparecchi interi per dimostrare che ad essi non può applicarsi l'articolo 253. Per queste ragioni insisto perchè sia mantenuto l'articolo 270 nella dizione originale.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Vorrei fare una osservazione su questo articolo 4 perchè qui si dice: « chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste è punito... ».

Ora, la importazione può avvenire o legalmente o in contrabbando; se si tratta di un apparecchio importato di contrabbando niente da obiettare alle sanzioni penali; si viola la legge fiscale e la legge sul contrabbando; giusta e logica la doppia penalità. Ma se l'apparecchio passa in dogana, è evidente che passa legalmente e cioè non può passare se non si sono pagate le tasse dovute. Onde il supporre che un apparecchio regolarmente importato possa essere in contravvenzione e dar luogo a sanzioni penali può sembrare un non senso. Gradirei dall'onorevole Ministro un chiarimento.

PRESIDENTE. Lei esclude la configurazione del reato. L'articolo 4 del disegno di legge prevede una modifica dell'articolo 270 del Codice postale, in quanto configura un reato con una determinata pena. Lei sostiene che questo reato materialmente non si può consumare e quindi esclude la configurazione del reato.

BERTONE. Se l'importazione avviene attraverso le vie legali non può esserci reato. Reato può esserci solo nel caso di contrabbando.

ADINOLFI. Basterebbe dire: « chiunque importa illegalmente ».

BERTONE. L'importazione illegale non esiste: o è legale o è contrabbando.

PRESIDENTE. Lei proporrebbe la soppressione dell'articolo 4?

BERTONE. No, io sostengo che si deve dire che non si può importare senza dare la prova che è stata pagata la tassa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere la loro opinione in merito all'osservazione del senatore Bertone.

PANETTI. Mi uniformo al punto di vista dell'onorevole Bertone.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Desidero richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che l'articolo 270 prevedeva il caso di chi costruiva ed importava apparecchi radioelettrici. Siccome nell'articolo 265 è già previsto il caso di chi costruisce e commercia materiale radioelettrico, allora si è tolta la parola « costruisce » nell'articolo 270, in modo che questo articolo contempla solo il caso dell'importazione. Questo in risposta all'osservazione del senatore Troiano.

Al senatore Bertone faccio notare che l'inciso che sembra superfluo è stato messo per l'eventualità che l'importazione sia abusiva, perchè, anche se abusiva, il materiale entra ugualmente nel Paese. Quindi si dice che chi importa apparecchi radioelettrici senza pagare le tasse, secondo l'articolo 265, è punibile con una ammenda, salvo il caso che questa importazione non costituisca reato punibile con pena più grave, cioè sia importazione abusiva.

Credo che con questo chiarimento l'onorevole Bertone potrebbe non opporsi a questo articolo, perchè esso vale a stabilire l'obbligo del pagamento delle tasse in caso di importazione, facendo riserva per il caso in cui l'importazione non sia regolare, e quindi si tratti di reato punibile con pena più grave.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bertone se insiste sulla sua osservazione.

BERTONE. Mi pare che le spiegazioni date dall'onorevole Ministro possano togliere quel dubbio che mi ero permesso di manifestare e spero che queste dichiarazioni siano ben trascritte nel verbale in modo che sia chiaro che, se l'importazione avviene per le vie normali, non può dar luogo a sanzione. Se viceversa vi è una importazione che avviene per vie fraudolente, allora vi è la multa qui prevista e in più le pene per il contrabbando, pene ben più gravi di quelle qui previste. Quindi non insisto ulteriormente.

PRESIDENTE. Ella senatore Troiano, insiste nel suo emendamento?

TROIANO. Insisto, perchè faccio osservare che gli articoli 253 e 270 appartengono entrambi al Codice postale e telegrafico. Sono nati insieme, questi due articoli: l'articolo 253 riguarda la costruzione del materiale radioelettrico, mentre l'altro articolo, l'articolo 270, parla della costruzione di apparecchi radioelettrici. Quindi, secondo me, le due diciture sono necessarie e ne è una riprova il fatto che sono stati elaborati nello stesso momento, l'articolo 253 per il materiale radioelettrico e l'articolo 270 per gli apparecchi radioelettrici. Quindi non è esatto quanto asserisce l'onorevole Ministro, che il divieto sancito all'articolo 253 comprende anche quello sancito all'articolo 270, perchè se così fosse, in origine non sarebbe stato introdotto questo secondo articolo. La modifica, ove venisse approvata, potrebbe essere invocata a loro favore dai costruttori di apparecchi interi, i quali direbbero: prima l'articolo 270 sanciva il divieto, ma il Parlamento lo abolì approvando la modifica dell'articolo, malgrado l'opposizione.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Vorrei fare osservare all'onorevole Ministro che la dicitura « salvo che il fatto costituisca un reato più grave » mi pare che stia contro la sua esposizione. Non c'è dubbio che sia possibile un concorso di reati; cioè una introduzione abusiva, quindi una introduzione di contrabbando dell'apparecchio radioelettrico ed un reato di natura fiscale per omesso pagamento delle tasse dovute in ordine allo stesso apparecchio. Ma, se si tratta di concorso di reati, bisogna precisare che quel « salvo » va inteso nel senso che si risponderà sempre di contrabbando se la introduzione nel territorio dello Stato è abusiva, e che, in concorso con il contrabbando, si avrà il reato fiscale per l'omesso pagamento della tassa. Non credo che con la espressione « salvo » sia reso esattamente questo concetto.

PRESIDENTE. A mio avviso è escluso.

RIZZO DOMENICO. « Salvo » potrebbe stare a significare, appunto, che ove esista il reato di contrabbando resti assorbito, eliminato il reato fiscale. E ciò non risponde alla esposizione del Ministro. D'altra parte vorrei ricordare all'onorevole Ministro che il concorso

di un reato di contrabbando con un reato a tipo contravvenzionale, quale sarebbe l'omesso pagamento della tassa, se non da escludersi, non mi pare facilmente ipotizzabile. L'elemento soggettivo della introduzione abusiva, in buona parte è costituito appunto dal difetto di pagamento della tassa. Quell'elemento quindi finirebbe per diventare di natura ibrida. Fino ad un certo punto varrebbe come elemento soggettivo contravvenzionale, ma ad un certo punto diventerebbe dolo, quello necessario, cioè, per integrare il reato di contrabbando. La verità è che forse si abusa un po' delle sanzioni punitive. Se si introduce abusivamente nel territorio dello Stato, in dispregio delle disposizioni doganali, un qualunque apparecchio od una qualunque altra cosa, indubbiamente intervengono le sanzioni punitive stabilite per il contrabbando. Per l'altro aspetto, meno grave, una legge fondamentale, quella del 4 gennaio 1929, punisce tutte le violazioni di carattere finanziario, di particolare competenza dell'Intendente di finanza, con delle sanzioni che anche se chiamate pene pecuniarie, non sono però considerate di carattere penale, e sono commisurate alle tasse oggetto delle evasioni.

Coerentemente, quindi, proporrei di modificare la dicitura del testo ministeriale nel senso di esprimere chiaramente quello che è il concetto esposto dal Ministro; non dire, cioè, « salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave » ma dire (si tratterà poi di formulare con precisione la modifica): salve le pene per un diverso reato nel quale incorresse l'autore. Proporrei poi, per ragione di uniformità legislativa di sostituire alla parola « ammenda » la parola « pena pecuniaria », nella stessa misura proposta dal Ministro, in modo da non avere l'ibridismo di un medesimo fatto che costituisca fino ad un certo punto fatto doloso, delitto, e da un certo punto in poi costituisca contravvenzione. Avremmo un fatto doloso, il contrabbando, in concorso con una sanzione di carattere amministrativo, come in genere sono di carattere amministrativo le evasioni agli obblighi fiscali cui è tenuto il cittadino italiano.

PRESIDENTE. Pena pecuniaria o multa?

RIZZO DOMENICO. Pena pecuniaria, onorevole Presidente, se si accede al concetto della

sanzione amministrativa. In ogni caso, poi, meglio « multa » — e quindi configurazione di delitto — che « ammenda ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Siccome il testo del disegno di legge deve tornare alla Camera dopo l'approvazione del Senato, non ho alcuna difficoltà a trovare una formula migliore. Forse la parola « multa » sarebbe più adatta. Se il senatore Rizzo vuol preparare l'emendamento, mentre si approvano gli altri articoli, si potrebbe alla fine della discussione accogliere una formula più esatta per l'articolo 4.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, si sospende la discussione dell'articolo 4, nell'attesa che il senatore Rizzo formuli i due emendamenti di cui ha fatto cenno.

(Così resta stabilito).

Passiamo intanto all'articolo 5. Se ne dia lettura:

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 5.

Le sanzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi nazionali quando gli apparecchi o impianti predetti non siano omologati o tollerati secondo le particolari norme che regolano i servizi radiomarittimi.

Indipendentemente dall'azione penale l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese del contravventore a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

PRESIDENTE. Il senatore Troiano ha proposto la soppressione di questo articolo. Vi insiste?

TROIANO. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto allora ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERLIN ANGELINA, *Segretario* :

Art. 6.

Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza o ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

PRESIDENTE. Il senatore Troiano ha proposto la soppressione anche di questo articolo. Vi insiste?

TROIANO. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto allora ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MERLIN ANGELINA, *Segretario* :

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto coi Ministri del tesoro, dell'interno, della difesa e dell'industria e del commercio, saranno emanate, in quanto necessarie, le norme relative all'impianto ed esercizio di stazioni per radio-amatori.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. I senatori Troiano, Musolino, Fattori, Cerruti, Ristori e Voccoli hanno proposto un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario* :

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sarà emanato il regolamento relativo agli impianti e all'esercizio di stazione per radio-amatori, nel termine di mesi due dalla pubblicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Senatore Troiano, insiste in quest'emendamento?

TROIANO. Insisto e la ragione è questa, che nell'articolo 7 è stata prevista, in quanto necessaria, l'emanazione di norme relative all'impianto ed esercizio di stazioni per radio-amatori, mentre nel Codice postale e telegrafico del 1936 fu disposta per questo l'emanazione di un regolamento, il quale doveva farsi nel termine di sei mesi circa, dal febbraio al luglio, cioè prima della pubblicazione del Codice stesso. Si prevedeva cioè che il Codice non potesse diventare operante se non in base alla emanazione di questo regolamento. Viceversa si è passati sopra alla legge, che diceva: « le norme contenute nella presente legge entreranno in vigore il 1° luglio 1936, nel quale termine saranno pubblicati i relativi regolamenti... ». Dunque il regolamento era ritenuto necessario allora, ed adesso lo è ancora di più, poichè oggi si fissano molte esagerate e finanche l'arresto per i contravventori. Il regolamento allora doveva essere emanato a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, adesso invece si prevede che il regolamento dovrà essere fatto, se necessario, a cura del Presidente della Repubblica d'intesa con il Ministro delle poste e telecomunicazioni e altri cinque Ministri. Per mettere d'accordo cinque Ministri tutti sanno quello che ci vuole. Il fatto è che non si vuole il regolamento su questa materia per poter avere mano libera e favorire chi si vuole a seconda che appartenga a questo o a quel partito, a seconda che sia più o meno invisibile all'Autorità di pubblica sicurezza. Evidentemente si tratta di un'ingiustizia e pertanto insisto nel mio emendamento che sancisce l'obbligo per il Ministero delle poste di emettere il regolamento nel termine di due mesi, dopo di che la legge potrà diventare operante. Due mesi non sono troppi, basta considerare che il C.P.T. entrò in vigore circa sei mesi dopo la sua approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Troiano, tre sono, in sostanza, i punti di divergenza tra il primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge e il suo emendamento.

La prima divergenza, che è di carattere puramente formale è questa: il disegno di legge prevede che le norme relative all'impianto ed esercizio di stazioni per radio-amatori saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle po-

ste e delle telecomunicazioni, di concerto con altri Ministri. Tale concerto, invece, nel suo emendamento è escluso.

Seconda divergenza sostanziale: nel disegno di legge si parla di norme che saranno emanate « in quanto necessarie »; ella sancisce l'obbligo del regolamento.

Terza divergenza, anch'essa sostanziale, è la seguente: nel disegno di legge non è previsto un termine entro il quale il regolamento debba essere emanato; ella invece fissa il termine di due mesi dalla pubblicazione della legge.

È su queste tre divergenze che invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

PANETTI. Onorevole signor Presidente, quanto al primo emendamento non posso non insistere sul testo ministeriale. Circa il secondo emendamento ritengo che si possa lasciare la facoltà non l'obbligo di dettare un regolamento. Quanto alla terza proposta non credo prudente fissare alla formulazione del regolamento un limite di tempo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per esprimere l'avviso del Governo.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per la prima proposta del senatore Troiano, il quale ha ricordato una legge emanata in regime fascista la quale dava la facoltà di emanare le norme di cui al primo comma di questo articolo al solo Ministro delle poste, debbo dire che si spiega ora in regime di governo democratico il « concerto » con altri Ministri, per una maggiore corresponsabilità. Io preferisco la formula proposta, ma se il Senato dovesse ritenere non necessario il « concerto » con altri Ministri, io non insisterò a che nel testo venga messa questa formula.

In quanto alla proposta soppressione delle parole « in quanto necessarie » non ho, neanche per questa proposta, eccezioni da fare e posso accettarla.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, le fo notare che nel testo dell'articolo 7, si parla di emanazione di norme, in quanto necessarie, invece il senatore Troiano col suo emendamento fissa addirittura il concetto di regolamento. Ora, così come è formulato l'articolo 7, si potrebbe andare anche al di fuori dei limiti del regolamento. Quindi ella accetta non solo che si sopprimano le parole « in quanto necessa-

rie », ma che alle parole « le norme » si sostituiscano le parole « il regolamento », cioè la solita formula secondo la quale il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento?

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Da parte mia posso accettare le due soppressioni come posso anche accettare il termine dei due mesi, in quanto il regolamento è già allo studio.

In sostanza accetto per intero l'emendamento dell'onorevole Troiano; per la prima parte, però, mentre pregherei il Senato di lasciare il « concerto » con gli altri Ministri, dichiaro che non insisterò nella formula proposta, se il Senato è di diverso parere, riservandomi in questo caso di avvalermi sempre del Consiglio di alcuni colleghi prima di pubblicare il regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Troiano, ella insiste nella soppressione del « concerto » del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con gli altri Ministri?

TROIANO. Non insisto.

PRESIDENTE. In definitiva allora l'emendamento del senatore Troiano, non accettato dalla Commissione, ma accettato dal Governo, risulta del seguente tenore:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto coi Ministri del tesoro, dell'interno, della difesa e dell'industria e del commercio, sarà emanato il regolamento relativo all'impianto ed esercizio di stazioni per radio-amatori nel termine di mesi due dalla pubblicazione della presente legge ».

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. Non ho difficoltà, dopo le dichiarazioni del Governo, ad accettare l'obbligatorietà del regolamento, ma mi permetto di segnalare il pericolo di una scadenza fissa rispetto alla elaborazione del regolamento stesso, e credo che, riflettendoci bene, anche il Ministro si renda conto di pericoli di accettare una scadenza fissa.

PRESIDENTE. Mi si fa osservare, senatore Troiano, che forse il termine di due mesi per l'emanazione del regolamento è troppo

breve, in quanto deve essere richiesto anche il parere del Consiglio di Stato. Ecco anche perchè in tutte le leggi in cui si autorizza il Governo ad emanare un regolamento, non si fissa un termine preciso.

TROIANO. Portiamo allora il termine a sei mesi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto allora ai voti l'emendamento del senatore Troiano, di cui ho dato testè lettura, con la modificazione da due a sei mesi del termine per l'emanazione del regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. La Commissione chiede la soppressione di questo capoverso, ricordando che il disegno di legge contempla disposizioni di carattere penale.

I senatori Troiano, Musolino, Cerruti, Fabbrì, Ristori e Voccoli, propongono di stabilire in un articolo a sè stante che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo precedente. Se mi permette, senatore Troiano, le faccio notare che l'entrata in vigore di una legge non può essere subordinata all'emanazione di un regolamento.

TROIANO. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se insiste sul suo emendamento.

PANETTI. La Commissione insiste.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro di esprimere in proposito l'opinione del Governo.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 7.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di votare nel senso proposto dalla Commissione; siamo

di fronte ad una legge penale nella quale la *vacatio d'uso* si impone come una stretta necessità per dare il tempo materiale di venire a conoscenza della sanzione punitiva sia pure attraverso la forma assai poco pubblicitaria della *Gazzetta Ufficiale*. Dichiarando di votare secondo il testo proposto dalla Commissione sarò quindi contrario alla disposizione d'eccezione formulata dal Governo.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta della Commissione di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 7, proposta per la quale il Governo si è rimesso al Senato, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 7 nel testo modificato. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto coi Ministri del tesoro, dell'interno, della difesa e dell'industria e del commercio, sarà emanato il regolamento relativo all'impianto ed esercizio di stazioni per radio-amatori, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge:

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Torniamo ora all'articolo 4, che abbiamo accantonato.

Il senatore Rizzo Domenico propone di sostituire alla dizione « salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave » le parole « ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato » e, aderendo al punto di vista dell'onorevole Ministro, propone di sostituire al termine « ammenda » la parola « multa ».

Quindi l'articolo sarebbe così formulato:

Art. 4.

L'articolo 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse pre-

viste dall'articolo 265 del Codice suddetto, è punibile — ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato — con la multa da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata ».

Questo è il testo definitivo proposto dal senatore Rizzo Domenico ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo che i senatori Troiano, Musolino, Fabbri, Cerruti, Ristori e Voccoli hanno proposto di modificare il titolo del disegno di legge nella seguente maniera: « Modificazioni degli articoli 178, 253 e 269 e soppressione dell'articolo 255 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ».

Poichè, però, le proposte di modificazione presentate dal senatore Troiano ai vari articoli del disegno di legge non sono state approvate, mi sembra evidente che il titolo del disegno di legge debba restare immutato.

TROIANO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il titolo è quindi il seguente: « Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza » (1467) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, questo disegno di legge si presenta con un particolare rilievo, non solo per il suo contenuto specifico, ma anche per le parole con le quali il nostro collega relatore ha creduto di accompagnarlo, presentarlo e raccomandarlo all'approvazione del Senato. Io mi limiterò ad alcune brevissime considerazioni, a giustificazione della mia conclusione che suona per il suo rigetto *in toto* e pertanto per il non passaggio agli articoli.

Mi soffermo su alcune cifre contenute nella relazione e che riproducono in parte altre cifre che vennero rese note, in occasione delle ultime elezioni municipali, dall'Ufficio centrale di statistica allo scopo di illuminare certi aspetti della vita amministrativa dello Stato. O, meglio detto, per gettare un'ombra sull'agitazione generale dei dipendenti statali, allora in corso, e in questi giorni, in questa giornata stessa, ripresa con particolare vigore e ritmo. Fra i dati forniti dall'Ufficio centrale di statistica noi ci rammentiamo come avessero rilievo quelli relativi agli appartenenti alle Forze armate. Non soltanto in noi, ma in tutta la popolazione italiana fece impressione la conoscenza del fatto che il numero degli agenti inquadrati nelle forze di polizia della Repubblica Italiana toccasse, all'epoca, tre volte tanto quello massimo corrispondente del tempo in cui il regime fascista aveva raggiunto il proprio apogeo, aggravando enormemente la sua struttura repressiva.

Accanto alla cifra che viene ripresa dal senatore Fantoni, relativa alle forze di polizia nel corrente anno finanziario, ne figurava, nel quadro richiamato, un'altra che il senatore Fantoni ha dimenticato di citarci: quella degli agenti di polizia in forza nel 1939. Essi non toccavano i 30.000. Ma nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno per il 1950-51 essi figurano in 66.519 unità. La Repubblica italiana non è sicuramente minacciata da alcun pericolo, ed ha un Governo che esalta ad ogni pie' sospinto la democrazia e le esigenze di libertà attuate e da attuarsi: essa ha tuttavia a propria disposizione più del doppio degli agenti di polizia di cui disponeva il regime della dittatura nel momento della sua massima affermazione. Non

solo, ma — come il senatore Fantoni ricorda — nel momento in cui ci presentava il bilancio di previsione dell'anno corrente il Ministro dell'interno era già autorizzato, per disposizioni legislative precedenti, ad aumentarne il numero a 77.386 unità. A questo proposito non possiamo se non esprimere il nostro profondo rammarico; ma dobbiamo e possiamo impedire che l'aggravio di bilancio, che si traduce poi in un aggravio sui diritti di libertà, venga ulteriormente aumentato.

Infatti, con questo disegno di legge, i 77.386 agenti di polizia, che il Ministro degli interni può già inquadrare, dovrebbero salire a 82 mila!

È veramente spiacevole che nè il Ministro al momento della presentazione di questo disegno di legge, nè il nostro esimio relatore, tuttavia sempre tanto diligente, abbiano pensato di portare alla Camera e al Senato della Repubblica le cifre delle forze di polizia a disposizione dei Governi di quegli altri Paesi nel mondo con i quali il Governo italiano ha stretti rapporti di amicizia e di collaborazione, e che vengono sempre richiamati come esempi ai quali noi dovremmo adeguare la nostra vita pubblica.

Ho fatto io rapidamente la ricerca, pur non potendo disporre delle fonti di informazione di cui certamente il Ministro dispone dati i suoi rapporti coi suoi colleghi degli altri Paesi; ho fatto io una breve ricerca, i cui risultati mi autorizzano a dire che il numero degli agenti di polizia a disposizione del Ministro degli interni della Repubblica francese, o di quello del regime monarchico inglese, o del regime repubblicano degli Stati Uniti di America è, proporzionalmente al numero degli abitanti degli stessi Paesi, minore della metà di quello di cui oggi può già disporre il Ministro degli interni della Repubblica italiana. Il quale tuttavia, non contento e non soddisfatto, chiede al Paese e al Parlamento l'autorizzazione ad una nuova spesa di 10 miliardi di lire per poter arruolare, equipaggiare ed utilizzare altre 5.000 unità armate di polizia.

Bastano queste cifre e questi paragoni per farci comprendere come la richiesta attuale o corrisponda ad una concezione dello Stato, della Repubblica, dei compiti e delle funzioni dei poteri costituiti che assolutamente non può essere

accettata nè convalidata da un voto dell'Assemblea, una concezione antidemocratica; o esprima una valutazione della situazione generale del nostro Paese assolutamente errata. A questo proposito rammarico che il nostro egregio collega relatore, il senatore Fantoni, abbia per l'appunto, come unico argomento di convinzione in appoggio all'approvazione del disegno di legge, colto voci che esprimono un pessimismo e un allarmismo assolutamente senza giustificazione.

Dice, infatti, il senatore Fantoni, che nel momento in cui « fu predisposto lo stato di previsione dell'esercizio 1950-51 del Ministero dell'interno, la situazione non aveva caratteri di particolare tensione, tanto che si considerava di poter garantire la sicurezza interna con i 66.519 agenti, per i quali, soltanto, era prevista la spesa di mantenimento. Ma — prosegue il senatore Fantoni — la situazione si è successivamente, aggravata. Ed allora necessità superiori di ordine politico, che mirano alla difesa della libertà e della democrazia, avrebbero imposto al Governo non solo di utilizzare la facoltà già accordatagli di arruolamenti straordinari sino a 77.386 unità ma — addirittura — di richiedere al Parlamento l'autorizzazione per un nuovo arruolamento ».

Io contesto decisamente che la situazione del Paese giustifichi un tale allarmismo. Si afferma frequentemente che uomini di questa parte vadano spargendo nel mondo voci lesive e dannose alla dignità del nostro Paese, perchè tali da fare ritenere che esista in esso una situazione politica sociale ed economica profondamente turbata; tali da creare all'estero la impressione di una Italia rotta, dilaniata, turbata e spezzata. Ma nel momento in cui il Governo, per esigenze sue, chiede al Parlamento misure arbitrarie dirette a repressione, ecco che esso stesso si avvale di argomenti che davvero presentano la Repubblica come minacciata da disordini e pericoli cui si dovrebbero contrapporre armatissimi ed attrezzatissimi nuovi uomini della polizia.

Accogliere questo disegno di legge significa ratificare questo avventato giudizio dato sulla situazione del nostro Paese. Io non credo che il Senato, i cui membri, di giorno in giorno, possono accertare la reale situazione

interna e constatare la laboriosità serena del nostro popolo e come i principi democratici progressivamente si traducano nel suo modo di pensare e di agire, possa e voglia in questo momento, con un suo voto, smentire la realtà e dare armi a coloro che hanno interesse a diffamare la nostra Nazione.

Aggiungerò, per concludere, che audace mi sembra questa richiesta di spesa quando conosciamo la situazione del bilancio della Repubblica; quando constatiamo in qual modo i dipendenti dello Stato si vedano respingere, con pretesti di bilancio, la soddisfazione delle moderate rivendicazioni loro imposte dalle esigenze di vita. Dato ciò, stanziare dieci miliardi, destinati senza dubbio ad aumentare — perchè il disegno di legge risale al marzo 1951, e gli indici statistici ci dicono come da allora i costi siano saliti almeno del 15 per cento — stanziare, ripeto, una somma così ingente per scopi così discutibili significa male amministrare la ricchezza del popolo italiano e il bilancio dello Stato. Per queste ragioni, sommariamente esposte, dichiaro di non poter accettare il disegno di legge e di votare contro di esso. E chiedo al Senato di ponderare la gravità di questa deliberazione prima di passare al voto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FANTONI, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge è sembrato alla Commissione pienamente giustificato, da un lato, da ragioni che chiamerò d'indole tecnica, in quanto attengono al funzionamento dei servizi in rapporto all'ampliamento dei compiti assunti circa l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica e, dall'altro, da ragioni politiche che il Ministro non ha mancato di esporre nell'altro ramo del Parlamento. Non ripeterò quanto ho detto nella relazione, ma dovrò, per quanto mi è possibile in questo momento, dare una risposta al senatore Terracini per ciò che si riferisce alle cifre.

Con decreto legislativo presidenziale n. 106 del 6 settembre 1946 l'organico base del corpo delle guardie di pubblica sicurezza venne stabilito in 40 mila unità e, successivamente, con decreto legislativo presidenziale 10 luglio 1947, n. 687, fu aumentato — polizia ferroviaria —

di 6.215 unità. Con decreto legislativo presidenziale 26 novembre 1947, n. 1510 — polizia stradale — fu aumentato di 2.696 unità. Con decreto legislativo presidenziale n. 161, fu aumentato di altre 1.089 unità. Totale 50 mila unità. Coi decreti legislativi, di cui appresso, sono stati autorizzati gli arruolamenti seguenti: decreti 15 novembre 1945, n. 43, unità 2.568; decreto legislativo presidenziale 21 agosto 1945, n. 601, per arruolamento combattenti della guerra di Liberazione, 4.518 unità; decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, per aggiunti, 20.300 unità; totale unità 77.386. Questo dovrebbe essere l'organico del Corpo di guardie di pubblica sicurezza se il Ministero dell'interno avesse in realtà dato esecuzione a tutti i decreti, ed in modo particolare al decreto che l'autorizzava ad assumere altre 20.300 unità; per cui al momento in cui è stato redatto il bilancio di previsione dell'esercizio 1950-51 le Forze della polizia erano quelle che ho avuto l'onore di esporre nella relazione, e cioè 66.519 unità, per le quali soltanto era stata prevista la spesa di mantenimento.

Oggi il Ministero dell'interno dice — e la Commissione non ha ragione di essere di contrario avviso — che i compiti che spettano alla polizia stradale, alla polizia ferroviaria e, soprattutto, a quella addetta alla difesa dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza sono talmente allargati ed aumentati che il numero degli agenti a cui si potrebbe ricorrere anche in base al decreto legislativo del 1948 — e ci si è forse ricorsi perchè le forze ascendono oggi a circa 70 mila unità — non è sufficiente, ma occorrono altre unità.

Oggi noi infatti vediamo che i disastri sulle strade sono in aumento, che è, doverosamente, intensificata la ricerca e la repressione dell'abusiva detenzione delle armi, che agitazioni di ogni genere sono sovente minacciate ed attuate. Con un aumento di forze codeste situazioni di pericolo possono essere in modo più completo fronteggiate. Consideriamo, poi, che non tutte le unità che figurano in organico sono effettivamente adibite agli scopi per i quali dovrebbero essere adibite, essendoci un determinato numero di agenti che prestano servizio presso gli uffici di indole amministrativa. Infine c'è da tener presente l'aumento costante della popolazione.

Il fatto è che se il Ministero dell'interno aveva creduto, quando fu compilato il bilancio, che con 66.519 unità si poteva affrontare con certa tranquillità la situazione, oggi non si assume la responsabilità di farlo, per cui chiede un aumento di cinquemila unità che vadano ad aggiungersi a quelle che avrebbe potuto assumere e che in parte ha forse assunto in base al decreto del 1948.

Alle ragioni di indole tecnica che, in succinto, ho esposto e che si trovano meglio indicate nella relazione ministeriale e mia, si devono aggiungere quelle di natura politica che dal Ministro sono state esposte nell'altro ramo del Parlamento e che la maggioranza della Commissione, francamente, condivide. Egli ha detto che la tensione internazionale è andata aumentando dopo lo scoppio della guerra in Corea. Ora, nessuno che sia in buona fede, può in sostanza negare questo. La guerra ha provato che i patti non si rispettano, che i popoli possono essere aggrediti, i territori invasi; ed allora lo Stato e i popoli che non vogliono perdere la propria libertà e la propria indipendenza, che non vogliono fare la fine della Polonia, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Rumenia (*interruzioni dalla sinistra*) ma che vogliono vivere la vita di una sana e vera democrazia hanno il dovere della difesa. E la difesa in codeste situazioni è una ed indivisibile; non possiamo cioè fare una distinzione tra il fronte interno ed esterno, tra un fronte civile e un fronte militare; la tranquillità e la sicurezza interne sono il presupposto necessario per una efficace difesa contro il nemico che attenta alla indipendenza e alla libertà della Patria; e gli attentati dall'interno, dovete convenire, non vengono da una parte sola ma, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, voi sapete e potete darvi atto che certi attentati possono venire da altre parti che sono all'opposto vostro. Ed allora di fronte a minacce e possibilità di codesto genere, il Governo, assumendo le proprie responsabilità, dice: in queste condizioni e con le forze a mia disposizione non posso garantire la difesa della libertà, nè la difesa della democrazia nè quella delle istituzioni repubblicane: domando, pertanto, che mi autorizzate ad assumere altre unità di polizia.

Ora, se il Governo che ha obbligo di rendere conto al Parlamento dei suoi provvedimenti e

e dei suoi atti crede di dover domandare questo; noi, potere legislativo, non possiamo assumere la responsabilità di rigettare la richiesta. Pertanto chiedo che il Senato, assumendo le proprie responsabilità, approvi il disegno di legge. (*Applausi dal centro e dalla destra. Proteste dalla sinistra*).

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Vorrei fare una proposta di sospensiva, richiamandomi per l'appunto a quanto è stato detto dall'onorevole Fantoni, relatore. Il senatore Fantoni ci ha ripetuto quello che già risultava dalla sua relazione scritta, e cioè che a tutt'oggi il Governo non si è ancora avvalso interamente delle facoltà che gli erano state date per mezzo di precedenti disposizioni legislative per l'arruolamento e inquadramento di nuove unità di polizia.

Di fronte ad una tale situazione nessuna urgenza vi è di dare al Governo una ulteriore facoltà, quanto meno fino a quando esso non si sia avvalso interamente di quelle di cui già dispone. Propongo pertanto che il Senato deliberi che solo nel momento nel quale il Ministro dell'interno, nella sua responsabilità, comunicherà al Parlamento di aver esaurito gli arruolamenti che sono già stati autorizzati con precedenti disposizioni legislative, solo allora si prenda in esame l'attuale disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, essendo stata presentata dopo l'inizio della discussione, la proposta di sospensiva deve essere sottoscritta da almeno dieci senatori, secondo quanto prescrive l'articolo 66 del Regolamento.

TERRACINI. Sta bene, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Terracini, Bolognesi, Allegato, Alunni Pierucci, Montagnani, Cappellini, Giua, Rolfi, Rizzo Domenico, Ristori e Casadei, è stata presentata la seguente proposta di sospensiva: « Il Senato delibera di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1467, fino a quando il Ministro competente non renda noto al Parlamento di avere interamente applicato le norme legislative precedenti, che lo autorizzavano ad arruolamenti di forze di polizia ».

Su questa proposta hanno diritto di parlare due senatori a favore e due contro.

CINGOLANI. Domando di parlare contro la proposta

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Potrei, a nome dei miei amici, dichiarare che noi naturalmente siamo contro la sospensiva per due argomenti che sono i più semplici. Il primo è che sarebbe strano che noi sospendessimo la discussione di questo progetto di legge dopo che la Camera lo ha discusso ampiamente e, direi, vivacemente, arrivando poi alla sua approvazione.

L'altro argomento è che la natura della legge è limitata alla tutela dell'ordine pubblico, che non consente che ci sia uno jato tra la constatazione che il Governo fa della insufficienza dei mezzi che ha a disposizione per conservare l'ordine pubblico e la necessità di andare subito al Parlamento per chiedere mezzi e poteri per ampliare il numero dei componenti il Corpo di polizia; ma non ci nascondiamo dietro questi argomenti che pure, per me, basterebbero a respingere la proposta di sospensiva. E veniamo al succo politico della proposta.

Non è il proponente un semplice e novello parlamentare il quale sia soltanto preso dalla preoccupazione di non aumentare il Corpo di polizia nel momento in cui vi è tranquillità nel Paese; l'aumento di questo Corpo, egli dice, rivela degli scopi non sufficientemente reconditi da non permettere la critica alla preparazione di una eventuale limitazione della libertà dei cittadini. Parliamoci chiaro. Certo gli amici dell'onorevole Terracini hanno a proprio favore, nel proporre questa sospensiva, l'esperienza dei Paesi in cui i loro amici governano attraverso regimi di democrazia popolare. L'organizzazione della polizia in quei Paesi è tale, ed è stata anche recentemente vantata in organi ufficiali della democrazia popolare dei vari Paesi dell'est-Europa, da assumere, come organizzazione potenziale, funzione di vero e proprio esercito di partito. Sono state pubblicate anche delle fotografie, a suo tempo, di quella che fu la polizia armata di Gottwald al tempo del colpo di Stato in Cecoslovacchia, e recentemente dei Corpi armati della polizia della Repubblica italiana, se pensiamo al numero che si risolve a vantaggio della polizia della Repubblica italiana, se pensiamo al numero che si dovrebbe raggiungere con questo aumento, su cui dovremmo perplessi meditare intorno ai

pericoli della libertà: 82 mila uomini di polizia! Se pensiamo allo sviluppo che ha avuto giustamente la polizia della strada, non sufficientemente ancora la polizia ferroviaria, direi non sufficientemente ancora la polizia portuale, più ancora una specializzazione della polizia della strada per quanto riguarda il traffico che si complica in tutta Italia tanto da farci raggiungere un triste primato... (*Interruzione del senatore Cappellini*). Amico mio, lei che mi ha interrotto, lei, che l'altro anno ha sbattuto contro un albero con la sua macchina, conosce quale siano le difficoltà del traffico e come sia necessario non soltanto stare svegli al volante ma fare attenzione a quelli che ci vengono incontro e che rappresentano per noi il maggiore pericolo.

Tutto questo riduce il significato di politica reazionaria espresso dall'aumento di queste forze di polizia. Fintantochè l'ordine è mantenuto vuol dire che la legge è osservata. Non solo, ma mi permetto di ricordare ai vecchi politici che seggono in quest'Aula che nei conflitti, sempre da deplorarsi tra forza pubblica ed eventuali dimostranti, il sangue si è versato il più delle volte per la eccitazione derivata nell'animo dei tutori dell'ordine pubblico per essere in numero enormemente sproporzionato a quello dei dimostranti: quattro carabinieri contro 4.000 persone perdono la testa e sparano. Dico carabinieri ma comprendo in essi gli agenti di Pubblica Sicurezza. Date invece un potenziale anche manifesto, apparente, alla Polizia che sia garanzia delle persone che vogliono vivere in pace, che vogliono ancora fare dimostrazioni in pace, che vogliono usufruire delle libertà che la Costituzione assicura a tutti i cittadini, che dia a tutti la tranquillità di poter lavorare, conversare, dimostrare, fare della politica, riposare in santa pace e carità. Ai letterati, che non mancano, dell'altra parte del Senato, io ricordo un noto articolo di Pietro Pancrazi che illustrava un libro che è stato caro alla nostra infanzia e che è caro ancora ai nostri bambini, « Pinocchio », felicemente tradotto in latino in questi ultimi mesi. Nell'articolo critico Pietro Pancrazi ricorda la sua infanzia che è stata molto serena, come quella di molti tra di noi del passato secolo, perchè, andando a riposare la notte, sentivamo sul marciapiede della no-

stra strada il passo tranquillo degli agenti dell'ordine i quali... (*Commenti dalla sinistra*). Leggetelo, è un articolo apparso sulla terza pagina del « Corriere della Sera », molto interessante ed è una osservazione psicologica molto importante. Chi è stato perseguitato dal fascismo, e siamo parecchi qui, sa quale è stata l'inquietudine nostra per la pace e per la tranquillità delle nostre famiglie quando non vi era una polizia ma una milizia di parte, la quale minacciava la nostra tranquillità e il nostro lavoro, insidiava e uccideva la libertà della Patria.

Per tutto questo, senza ripetere le considerazioni dell'onorevole relatore, noi ci dichiariamo contrari alla sospensiva e, votando contro, voteremo a favore del passaggio agli articoli. (*Applausi dal centro*).

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare a favore della proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Parlo a favore della sospensiva e mi auguro di tenere questo mio brevissimo intervento entro i limiti della stretta necessità, esulando, cioè, da ogni trattazione del merito e rinunciando ai ricordi letterari o giornalistici: soprattutto, onorevole Cingolani, per non ricordare una certa via Cigna che è all'onore della cronaca dei giornali torinesi, a proposito del « passo pacato » — e delle rivoltellate sparate da agenti di Pubblica sicurezza contro pacifici cittadini. Vorrei ricordare all'onorevole Cingolani e all'onorevole Bubbio...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non potete giudicare attraverso un episodio isolato.

RIZZO DOMENICO. Ecco perchè non insisto ed ecco perchè da parte loro credo non si debba insistere sugli articoli di Pancrazi che, nella questione della sospensiva, non mi pare fosse necessario richiamare.

Devo, invece, ricordare, onorevole Bubbio, alcuni elementi cronologici, per aggiungere un solo argomento a quelli già enunciati dall'onorevole Terracini, nella speranza di convincere precisamente lei, onorevole Bubbio, dell'opportunità della sospensiva. Esattamente lo onorevole Fantoni precisa nella sua relazione come, al momento della presentazione del disegno di legge, le forze di polizia, autorizzate fino al limite di oltre 77.000 unità, non fossero in Italia che di circa 66.000 uomini e precisa

ancora, l'onorevole Fantoni, un dato economico-finanziario che mi pare abbia la maggiore importanza. Dice nella relazione come nello stato di previsione 1950-51 — cioè quello che si riferisce all'anno finanziario scaduto ormai da quattro mesi — ci fossero stanziamenti solo per il pagamento dei 66.000 agenti in servizio. Onde si legittimava la richiesta del Ministro dell'interno di un ulteriore stanziamento di almeno 6 miliardi per il bilancio 1950-51 per poter assumere subito e nel corso dell'esercizio 1950-51 il numero differenziale fra i 66.000 agenti in servizio e i 77.000 autorizzati, ed arruolare inoltre i 5.000 supplementari arrivando, così, in complesso alla eccezionale cifra di 82.000 uomini.

Ora chiedo all'onorevole Sottosegretario: alla data del 19 settembre 1951 qual'è la situazione degli effettivi della polizia in Italia? Devo ritenere che sia quella denunciata dall'onorevole Ministro al momento della presentazione del disegno di legge, quella assicurata dal relatore. Devo ritenere, cioè, che in difetto di uno stanziamento differenziale che non c'è mai stato il Ministro dell'interno non sia per niente altro impegnato se non per il pagamento di quelli che sono gli stanziamenti portati dallo stato di previsione 1950-51. Dico, cioè, che se è vero quello che dice Fantoni nella relazione, la richiesta di 10 miliardi dovrà servire anzitutto per poter arruolare e remunerare gli 11.000 agenti occorrenti per completare i 77.000 già autorizzati e poi gli ulteriori 5.000 che ora richiede di arruolare.

Ora, se alla data odierna le unità della Pubblica sicurezza non hanno ancora superato le 66.000 può ben darsi che il Parlamento riconosca la necessità che da oggi questo numero venga superato, ma quel che è certo, onorevole Bubbio, è che non potrà mai operarsi uno stanziamento sul bilancio 1950-51 esaurito da quattro mesi per il pagamento non degli agenti che non avevate, ma di quelli che prenderete per l'esercizio 1951-52. Per lo meno bisognerà rettificare il disegno di legge in maniera da trovare i fondi non con gli stati di variazione inerenti ad un bilancio già esaurito e per il quale noi dovremmo avere il consuntivo già in corso di preparazione, ma i fondi in relazione al bilancio in corso se non addirittura al futuro.

Cosa andremmo a votare oggi noi, cosa andremmo ad esaminare dal punto di vista economico-finanziario? La possibilità o meno di trovare ancora sei miliardi, sui dieci globalmente richiesti, in relazione ad un bilancio già esaurito: quando lo stesso proponente riconosce che questa spesa deve riferirsi ad un ingaggio di agenti che ancora non è stato effettuato.

Ora, non foss'altro che per coordinare, dal punto di vista tecnico-finanziario, questa richiesta presentata al Parlamento, con la discussione prossima del bilancio degli Interni, mi pare che la richiesta di sospensiva avanzata dall'onorevole Terracini sia meritevole di accoglimento anche sotto il profilo pratico oltre che sotto quello politico. (*Approvazioni dalla sinistra*).

TUPINI. Domando di parlare a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. La Commissione si dichiara contraria alla proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Terracini, e fa osservare, a sostegno di questa sua contrarietà — non per dare lezione all'onorevole Terracini — che per dare una giustificazione ad una sospensiva inoltrata nel corso della discussione, e per la quale non senza ragione il Regolamento esige la firma di dieci parlamentari, occorrerebbe far leva su argomenti nuovi che non abbiano formato oggetto, come nel nostro caso, della precedente discussione.

Io non ho inteso, dopo quel che ha detto nel suo primo intervento l'onorevole Terracini e dopo l'esauriente risposta del relatore onorevole Fantoni, alcun altro argomento che possa giustificare implicitamente ed esplicitamente la domanda di sospensiva; e questa è una delle ragioni per la quale noi ci dichiariamo contrari. Chè se la domanda di sospensiva si vuole fondata nel contenuto della proposta di cui l'onorevole Rizzo ci ha dato ampia illustrazione, io penso che non sia opportuno prenderla in considerazione in quanto gli elementi richiesti sono già compresi nella relazione ministeriale, negli atti della Camera dei deputati, che ha esaminato prima di noi, approvandolo, questo disegno di legge e, infine, nella relazione scritta e orale del senatore Fantoni. L'argomento stesso fu ampiamente dibat-

tuto ed esaurito nella discussione svoltasi in seno alla nostra Commissione e nessuna delle preoccupazioni, di cui oggi si è reso interprete l'onorevole Rizzo, diede allora motivo di perplessità sulla corretta utilizzazione delle nuove forze di polizia da parte del Ministro competente. Ingiustificato se non defatigatorio appare quindi ogni timore al riguardo e però il Senato può — a mio avviso — respingere con tranquillo animo la proposta di sospensiva.

Ma, onorevoli colleghi, c'è una questione molto più importante, molto più urgente. La tutela dell'ordine pubblico è affidata al Governo ed è il Governo responsabile del modo e dei limiti...

TERRACINI. Dei mezzi.

TUPINI. ...con i quali deve tutelare l'ordine pubblico; e quando il Governo ci domanda a questo fine i mezzi necessari e adeguati noi non possiamo rifiutarglieli, se non vogliamo assumere delle responsabilità che sotto ogni punto di vista, sia nel piano della contingenza che in quello più alto ed intero della difesa delle pubbliche e private libertà, spettano unicamente al Governo, il quale dovrà rendere conto al Parlamento e al Paese dell'uso che ne avrà fatto.

D'altra parte, onorevole Rizzo, se non ho mal capito la sua affermazione, credo di dover precisare che la somma dei dieci miliardi non si aggiunge ai sei, ma questi ultimi si riferiscono soltanto alla spesa del primo anno di applicazione della legge e cioè al bilancio del 1950-51. Consideri, infine, il Senato che il Governo ha presentato fin dai primi dell'anno scorso questo disegno di legge; che la Camera, come testè ha ricordato il senatore Cingolani, lo ha approvato dopo lunga e ampia discussione; che noi stessi in sede di Commissione abbiamo deliberato a grande maggioranza, se non all'unanimità, di raccomandarlo all'approvazione del Senato. Facciamo quindi onore al nostro precedente atteggiamento, diamo al Governo il dovuto credito per quel che si propone di fare e, conseguentemente, voglia il Senato respingere la sospensiva proposta dal collega Terracini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per i motivi con tanto calore espressi

dall'onorevole Cingolani e dall'onorevole Tupini e per motivi di merito sui quali è superfluo parlare ora, il Governo si oppone alla sospensiva; e ancora una volta fa richiamo al senso di responsabilità del Senato che non può disconoscere al Governo, che ha il supremo dovere di assicurare in ogni momento l'ordine pubblico e ne ha la preminente gravissima responsabilità, quei mezzi che esso reputa indispensabili per tale superiore esigenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva presentata dal senatore Terracini.

A norma del Regolamento, la votazione deve aver luogo per alzata e seduta. Coloro i quali sono favorevoli alla proposta di sospensiva, non accettata nè dalla Commissione, nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvata.*)

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'esame degli articoli. Senonchè i senatori Pastore, Ferrari, Rolfi, Adinolfi, Allegato, Tamburrano, Troiano, Gramegna, Bolognesi, Montagnani, Lanzetta e Musolino hanno proposto di non passare all'esame degli articoli e su questa proposta i senatori Pastore, Grisolia, Alunni Pierucci, Ristori, Troiano, Gramegna, Montagnani, Maffi, Adinolfi, Lanzetta, Musolino, Gavina, Ferrari, Rizzo Domenico, Giua, Allegato, Rolfi, Terracini e Tamburrano hanno richiesto la votazione per appello nominale.

Indico, quindi, la votazione per appello nominale sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Coloro i quali sono favorevoli al non passaggio agli articoli risponderanno *sì*; coloro i quali sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Abbiate.*)

Prego il senatore segretario di procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Abbiate.

CERMENATI, *Segretario*, procede all'appello nominale

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Alberti Antonio, Alberti Giuseppe, Aldisio, Allegato, Alunni Pierucci, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Asquini, Azara,

Baracco, Bellora, Benedetti Luigi, Bergmann, Bertone, Bisori, Bocconi, Boeri, Bolognesi, Bosco, Braccesi, Bubbio,

Canaletti Gaudenti, Carbonari, Carboni, Carrara, Cermenati, Cermignani, Ciasca, Cingolani, Conci, Conti, Corbellini,

D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, Della Seta, De Luca, De Pietro, Di Giovanni, Di Rocco, Donati,

Elia,

Fantoni, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Focaccia,

Galletto, Gavina, Gelmetti, Genco, Giacometti, Giua, Gonzales, Gramegna, Grava, Grisolia,

Italia,

Jacini,

Labriola, Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lodato, Longoni, Lovera,

Macrelli, Maffi, Magliano, Magrì, Malintoppi, Martini, Mazzoni, Menghi, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Minoja, Monaldi, Montagnani, Mott, Musolino,

Nacucchi, Nobili,

Panetti, Parri, Pastore, Pezzini, Piemonte, Piscitelli, Priolo,

Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio, Ristori, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Rolfi, Rubinacci,

Saggiaro, Sanmartino, Santero, Silvestrini, Spallicci,

Tafuri, Tamburrano, Tartufoli, Terracini, Tomè, Tonello, Tosatti, Troiano, Tupini,

Uberti,

Valmarana, Varaldo, Varriale, Vigiani, Vischia,

Zanardi, Zane, Zelioli, Ziino.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Domani seduta pubblica alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza (1467) (*Approvato dalla Camera dei deputati.*)

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra (914) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi alle modifiche apportate all'articolo 3 dell'Accordo italo-americano sui cimiteri di guerra (1673) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Deputati ZACCAGNINI e RUMOR. — Direzione delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie (266) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputati TESAURO ed altri. — Modifica alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingua e letteratura straniera (1701) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputato ERMINI. — Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante (1477) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazione fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949, firmato a Parigi il 22 aprile 1950 (1479).

8. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950 (1491).

9. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

10. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

11. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

12. BITOSSÌ ed altri. — Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare fruente dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1441-*Urgenza*).

13. BITOSSÌ ed altri. — Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1442-*Urgenza*).

14. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

15. Riordinamento del Casellario giudiziale (815).

16. Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948, nonché esecuzione dello scambio di Note effettuato tra i due Paesi l'11 settembre 1948 (1622).

17. LAMBERTI. — Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri (1020).

18. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

19. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

20. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

21. Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 (1720).

22. Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949: a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia; b) Protocollo di firma; c) Scambio di Note (1603) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

23. Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (1660).

24. Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950 (1661).

25. LOCATELLI. — Sospensione del diritto di voto agli elettori ricoverati negli Istituti psichiatrici (1576-*Urgenza*).

26. Disposizioni in materia di finanza locale (714).

27. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta

contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

IV. Discussione della mozione:

BERGMANN (GONZALES, CINGOLANI, TERRACINI, ZANARDI, RUINI, FAZIO, LOCATELLI, MARANI, CARON). — Il Senato invita il Governo a disporre sollecitamente che la R.A.I. attui nelle proprie trasmissioni periodiche un programma di educazione civica.

Le trasmissioni relative dovranno dirigersi volta a volta al pubblico in generale oppure a determinate categorie, uomini, bambini, donne, giovani, massaie, contadini; diffondere notizie elementari sulla Costituzione della Repubblica, sul funzionamento dei pubblici poteri maggiori e minori, centrali e locali; sul controllo degli eletti a pubbliche cariche e sul controllo degli uffici; illustrare esempi storici e pratici traendo occasioni da fatti recenti; diffondere norme elementari di educazione sociale, sui diritti e doveri del cittadino, sul limite del proprio diritto nel diritto degli altri, sul rispetto della personalità propria ed altrui. Questo servizio dovrà avere carattere sperimentale e svolgersi per un periodo di prova di almeno due anni, in forma varia e atta a suscitare l'interesse e la collaborazione del pubblico (44).

V. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore SPANO, per il reato di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. XXXV);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. XLII);

contro il senatore MONTAGNANI, per il reato, di resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 del Codice penale) (Doc. XLVI);

contro il senatore ALLEGATO, per i reati di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81 e 341, prima e ultima parte, del Codice penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (Doc. LVI);

contro il senatore ROLFI, per il reato di oltraggio al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al cospetto di una rappresentanza di esso (articolo 342, prima ed ultima parte, del Codice penale) (Doc. LIX);

contro il senatore BOSI, per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (articolo 650 del Codice penale) (Doc. LXII);

contro il senatore Gramegna, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo comma, del Codice penale) (Doc. LXXVII);

contro il senatore MACRELLI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, comma secondo, in relazione all'articolo 57, n. 2, del Codice penale) (Doc. LXXXI);

contro il senatore ALUNNI PIERUCCI, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290, capoverso, del Codice penale) (Doc. XC);

contro il senatore MENOTTI, per i reati di partecipazione, quale oratore, a comizio non autorizzato, oltraggio ad un pubblico ufficiale e vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 18, parte seconda, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e articoli 341, 2° capoverso, e 290 del Codice penale) (Doc. XCV);

contro il senatore GENCO, per il reato di uso, senza giustificato motivo, dei segnali d'allarme dei treni ferroviari (articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1892, n. 354) (Doc. XCVI);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di percosse (articolo 581 del Codice penale) (Doc. XCVIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C)

contro il senatore ALUNNI PIERUCCI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario ed alla Polizia (articolo 290, ultima parte, del Codice penale, modificato dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CIV);

contro GIANNINI Riccardo, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento CVI);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio continuato al Governo (articoli 81 e 290 del Codice penale) (Doc. CVIII);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CXII);

contro il senatore ALLEGATO, per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di istigazione a disobbedire alle leggi (articoli 341, primo e ultimo comma, e 415 del Codice penale) (Doc. CXVI);

contro il senatore BERLINGUER, per i reati di diffusione di notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, e di vilipendio alla Polizia (articoli 656 e 290, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317, del Codice penale) (Documento CXVII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento CXX);

contro il senatore PONTREMOLI, per il reato di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articoli 18 e 113, primo capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXXI);

contro il senatore GAVA, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CXXV);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di vilipendio al Governo, all'Ordine giudi-

1948-51 - DCLXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 SETTEMBRE 1951

ziario e alle Forze di polizia (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXVIII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXIII);

contro il senatore BERLINGUER, per avere promosso e diretto una processione civile

nelle pubbliche vie senza averne dato avviso al Questore (articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXL).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti